Parlamento europeo
2024-2029

Commissione giuridica

2025/0045(COD)

3.7.2025

EMENDAMENTI
470 - 693

Progetto di relazione
Jörgen Warborn
(PE774.282v01-00)

Modifica delle direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

Proposta di direttiva
(COM(2025)0081 – C10-0037/2025 – 2025/0045(COD))

Emendamento 470
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 10
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che i documenti in appresso siano redatti e pubblicati in osservanza delle prescrizioni della presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, del regolamento delegato (UE) 2019/815***, dei principi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29 ter della presente direttiva e delle prescrizioni dell'articolo 29 quinquies della presente direttiva***:	1. Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che i documenti in appresso siano redatti e pubblicati in osservanza delle prescrizioni della presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, del regolamento delegato (UE) 2019/815:

Or. en

Emendamento 471
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 10
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che i documenti in appresso siano redatti e	Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che i documenti in appresso siano redatti e

pubblicati in osservanza delle prescrizioni della presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, del regolamento delegato (UE) 2019/815, dei principi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29 ter della presente direttiva e delle prescrizioni dell'articolo 29 quinquies della presente direttiva:	pubblicati in osservanza delle prescrizioni della presente direttiva e, se del caso, dei principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, del regolamento delegato (UE) 2019/815, dei principi di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29 ter ***o all'articolo 29 ter bis*** della presente direttiva e delle prescrizioni dell'articolo 29 quinquies della presente direttiva:

Or. en

Motivazione

L'emendamento tiene conto dei nuovi S-ESRS.

Emendamento 472
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 10
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, gli Stati membri assicurano che non incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che la relazione sulla gestione o, se del caso, la relazione sulla gestione consolidata sia redatta conformemente all'articolo 29 quinquies.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 473
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 10
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, gli Stati membri assicurano che non incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che la relazione sulla gestione o, se del caso, la relazione sulla gestione consolidata sia redatta conformemente all'articolo 29 quinquies.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 474
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 10
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, gli Stati membri assicurano che non incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che la relazione sulla gestione o, se del caso, la relazione sulla gestione consolidata sia redatta conformemente all'articolo 29 quinquies.	In deroga al primo comma, gli Stati membri assicurano che non incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che la relazione sulla gestione o, se del caso, la relazione sulla gestione consolidata sia redatta conformemente all'articolo 29 quinquies. ***La responsabilità dei membri degli organismi designati dovrebbe essere***

valutata tenendo conto delle circostanze individuali, entro i limiti liberamente stabiliti dallo Stato membro.

Or. en

Emendamento 475
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 11
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 34 – paragrafi 1 e 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) L'articolo 34 è così modificato:	***soppresso***
(a) al paragrafo 1, secondo comma, la lettera a bis) è sostituita dalla seguente:	
"a bis) se del caso, rilasciano l'attestazione contenente le conclusioni basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva, compresa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter e le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo detti principi di rendicontazione di sostenibilità, la conformità con l'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 29 quinquies, nonché l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852";	
b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:	
"2 bis. Gli Stati membri assicurano che le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo	

comma, lettera a bis), siano redatte nel pieno rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato."

Or. fr

Motivazione

Limiter la capacité des entreprises à demander les informations nécessaires en matière de durabilité à leurs partenaires commerciaux restreindra leur aptitude à évaluer correctement leur impact en la matière et à prendre les mesures appropriées pour s'améliorer. Restreindre le reporting de la part des partenaires commerciaux réduira la transparence au sein des chaînes de valeur et limitera la capacité des entreprises, des secteurs industriels et des décideurs politiques à mettre en œuvre des changements fondés sur des données probantes. Selon l'avis de la BCE sur le paquet Omnibus, l'actuel manque de disponibilité, de qualité, de granularité, de comparabilité et de transparence des données ESG constitue un défi majeur. La simplification ne doit pas restreindre la collecte de données nécessaires à la gestion des risques ni entraver la supervision. Par ailleurs, la norme volontaire pour les PME a été conçue pour les entreprises de moins de 250 salariés et n'a pas été testée pour des entreprises de taille plus importante. Le rapport Draghi a recommandé d'utiliser la norme applicable aux PME cotées, et non la norme volontaire pour les PME.

Emendamento 476
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 11
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 34 – paragrafi 1 e 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
11) l'articolo 34 è ***così modificato:***	11) l'articolo 34 è ***soppresso;***
a) al paragrafo 1, secondo comma, la lettera a bis) è sostituita dalla seguente:	
"a bis) se del caso, rilasciano	

l'attestazione contenente le conclusioni basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva, compresa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter e le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo detti principi di rendicontazione di sostenibilità, la conformità con l'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 29 quinquies, nonché l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852;";

b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Gli Stati membri assicurano che le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), siano redatte nel pieno rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.";

Or. en

Emendamento 477
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 11 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
a bis) se del caso, rilasciano l'attestazione contenente le conclusioni basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva, compresa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter e le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo detti principi di rendicontazione di sostenibilità, la conformità con l'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 29 quinquies, nonché l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852;	a bis) se del caso, rilasciano l'attestazione contenente le conclusioni basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva, compresa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter ***o dell'articolo 29 quater*** e le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo detti principi di rendicontazione di sostenibilità, la conformità con l'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 29 quinquies, nonché l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852***. L'attestazione si concentra sulla conformità dell'impresa alle informative tematiche previste dai principi di rendicontazione di sostenibilità, sugli obblighi minimi di informativa su PAT e su parametri standardizzati, nonché sulla corretta esecuzione della valutazione della doppia rilevanza***;

Or. en

Emendamento 478
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 11 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
a bis) se del caso, rilasciano l'attestazione contenente le conclusioni basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva, compresa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter e le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo detti principi di rendicontazione di sostenibilità***, la conformità con l'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 29 quinquies, nonché l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852***;	a bis) se del caso, rilasciano l'attestazione contenente le conclusioni basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva, compresa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter e le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo detti principi di rendicontazione di sostenibilità;

Or. it

Motivazione

La Direttiva richiede un'attestazione esterna anche per le informazioni fornite ai sensi del Regolamento Tassonomia. Tuttavia, dato che i criteri in base ai quali le attività possono essere considerate sostenibili presuppongono delle competenze tecniche di natura scientifica/ingegneristica che non rientrano nella sfera di competenza degli attestatori, si propone di escludere l'attestazione esterna per questo tipo di informazioni. L'emendamento incorpora anche la modifica sulla marcatura proposta per l'art. 29 quinquies.

Emendamento 479
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 11 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
a bis) se del caso, rilasciano l'attestazione contenente le conclusioni basate su un	a bis) se del caso, rilasciano l'attestazione contenente le conclusioni basate su un

incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva, compresa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter ***e le procedure adottate dall'impresa per*** individuare le informazioni ***comunicate*** secondo detti principi di rendicontazione di sostenibilità, la conformità con l'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 29 quinquies, nonché l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852;	incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva, compresa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter ***o dell'articolo 29 ter bis, la pertinenza dei risultati della valutazione della doppia rilevanza che consentono di*** individuare le informazioni ***rilevanti da comunicare*** secondo detti principi di rendicontazione di sostenibilità, la conformità con l'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 29 quinquies, nonché l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852;

Or. en

Motivazione

I revisori dovrebbero rilasciare un'attestazione sugli ESRS e sugli S-ESRS. Inoltre i revisori non dovrebbero incentrare l'attestazione sulle procedure, ma piuttosto sui risultati della relazione dell'impresa.

Emendamento 480
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 11 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
a bis) se del caso, rilasciano l'attestazione contenente le conclusioni basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) circa la conformità della rendicontazione di	a bis) se del caso, rilasciano l'attestazione contenente le conclusioni basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) circa la conformità della rendicontazione di

sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva, compresa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter e le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo detti principi di rendicontazione di sostenibilità, la conformità con l'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 29 quinquies, nonché l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852;	sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva, compresa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter ***e dell'articolo 29 quater bis*** e le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo detti principi di rendicontazione di sostenibilità, la conformità con l'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità ai sensi dell'articolo 29 quinquies, nonché l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852;

Or. en

Emendamento 481
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 11 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
a bis) se del caso, rilasciano l'attestazione contenente le conclusioni basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva, compresa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con ***i principi di*** rendicontazione di sostenibilità ***adottati a norma dell'articolo 29 ter*** e le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo ***detti principi di*** rendicontazione di sostenibilità, la conformità con l'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità ***ai sensi dell'articolo 29 quinquies***, nonché l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE)	a bis) se del caso, rilasciano l'attestazione contenente le conclusioni basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance) circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con le prescrizioni della presente direttiva, compresa la conformità della rendicontazione di sostenibilità con ***le istruzioni non vincolanti sulla*** rendicontazione di sostenibilità e le procedure adottate dall'impresa per individuare le informazioni comunicate secondo ***dette istruzioni sulla*** rendicontazione di sostenibilità, la conformità con l'obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità, nonché l'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento

2020/852;	(UE) 2020/852;

Or. en

Emendamento 482
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 11 – lettera b
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 34 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. Gli Stati membri assicurano che le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), siano redatte nel pieno rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio informazioni ***in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato***.	2 bis. Gli Stati membri assicurano che le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), siano redatte nel pieno rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***10 000*** dipendenti durante l'esercizio informazioni.

Or. en

Emendamento 483
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 11 – lettera b
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 34 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. Gli Stati membri assicurano che le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), siano redatte nel	2 bis. Gli Stati membri assicurano che le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), siano redatte nel

pieno rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis***, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato***.	pieno rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis.

Or. it

Motivazione

Il testo apre alla possibilità di esigere dati aggiuntivi rispetto allo standard VSME, sviluppato attraverso un'ampia discussione con tutti gli stakeholder. Lo standard VSME include informazioni su tutti gli impatti rilevanti. È necessario ancorare allo standard VSME il livello di informazioni che le imprese che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva possono richiedere alle micro e PMI. Ciò costituisce una garanzia fondamentale per gli operatori più piccoli contro ogni onere burocratico sproporzionato. Pertanto la deroga menzionata andrebbe soppressa.

Emendamento 484
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 11 – lettera b
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 34 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. Gli Stati membri assicurano che le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), siano redatte ***nel pieno rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro*** catena del valore ***che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio*** informazioni ***in più***	2 bis. Gli Stati membri assicurano che le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), siano redatte ***con un approccio basato sul rischio e non si traducano in ulteriori richieste di informazioni ad altri soggetti nella*** catena del valore ***dell'impresa, fatto salvo il caso in cui vi siano ragionevoli indicazioni di rischi di sostenibilità o le*** informazioni

rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità ***che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato***.

siano necessarie per la rendicontazione di sostenibilità ***dell'impresa e non possano essere ottenute in maniera ragionevole e sufficiente con altri mezzi***.

Or. en

Emendamento 485
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 11 – lettera b
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 34 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. Gli Stati membri assicurano che le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), siano redatte nel pieno rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate ***nei principi*** ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.	2 bis. Gli Stati membri assicurano che le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), siano redatte nel pieno rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***10 000*** dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate ***nelle istruzioni*** ad uso volontario di cui all'articolo 29 quater bis, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.

Or. en

Emendamento 486
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 11 – lettera b
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 34 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. Gli Stati membri assicurano che le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), siano redatte nel pieno rispetto ***dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle*** imprese nella ***loro*** catena del valore che***, alla data di chiusura del bilancio, non superano la*** media ***di 1 000*** dipendenti durante l'esercizio informazioni ***in più rispetto a*** quelle specificate nei principi ad uso volontario ***di cui all'articolo 29 quater bis***, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.	2 bis. Gli Stati membri assicurano che le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), siano redatte nel pieno rispetto ***della possibilità per le*** imprese nella catena del valore che ***hanno in*** media ***fino a 500*** dipendenti durante l'esercizio ***di rifiutarsi di fornire alle imprese che effettuano la rendicontazione*** informazioni ***che vanno oltre*** quelle specificate nei principi ad uso volontario ***da parte delle imprese che non sono tenute alla rendicontazione di sostenibilità***, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.

Or. en

Motivazione

Alle imprese al di sotto della soglia di 500 dipendenti è riconosciuto il diritto di non fornire informazioni che vadano oltre quanto specificato nei principi ad uso volontario. Ciò consentirà un accordo contrattuale e implicherà che una grande impresa con migliaia di fornitori non dovrà conoscere il numero esatto di dipendenti delle imprese nelle loro catene del valore prima di richiedere informazioni.

Emendamento 487
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 11 – lettera b
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 34 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. Gli Stati membri assicurano che le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), siano redatte nel pieno rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle	2 bis. Gli Stati membri assicurano che le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), siano redatte nel pieno rispetto dell'obbligo in capo alle imprese di non cercare di ottenere dalle

imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo ***29 quater bis***, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.	imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di ***250*** dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso ***obbligatorio o*** volontario di cui all'articolo ***29 quater***, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato.

Or. en

Emendamento 488
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 11 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 34 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) è inserito il seguente paragrafo 2 ter:
	"Gli Stati membri assicurano che le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), siano redatte nel pieno rispetto della possibilità per le imprese nella catena del valore di omettere di fornire informazioni in casi eccezionali in cui un'impresa di un paese terzo potrebbe essere sanzionata, in virtù della legislazione del paese terzo, semplicemente per aver trasmesso dati sulla sostenibilità.";

Or. en

Motivazione

Alla luce dei recenti tentativi di normative estere di bloccare la condivisione di dati da paesi terzi a imprese dell'Unione, si ritiene che le imprese non dovrebbero essere oggetto di minacce di sanzioni se vogliono condividere dati. Per prevenire tali rischi, le imprese dovrebbero poter sostituire tali dati con valori predefiniti che costituiscono una stima della

media di un indicatore per un determinato paese e settore. Quando tali valori predefiniti non sono disponibili, le imprese non dovrebbero essere responsabili di normative di paesi terzi. L'emendamento consente pertanto ai revisori di tenere conto di tale aspetto.

Emendamento 489
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 11 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 34 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) è inserito il seguente paragrafo 2 ter:
	"2 ter. L'ente di cui ci si avvale per fornire l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e dell'informativa sulla sostenibilità dell'impresa non è utilizzato per effettuare altre revisioni legali per la stessa impresa. Se un'impresa ricorre a più di una società di revisione contabile, almeno uno degli enti designato detiene una quota di mercato totale nell'UE non superiore al 10 %.";

Or. en

Emendamento 490
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 11 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 34 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	b bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. Gli Stati membri ***possono consentire a*** un revisore legale o ***a*** un'impresa di revisione contabile diversi da quello o da quelli che effettuano la revisione legale del bilancio ***di esprimere*** le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis).	***"***3. Gli Stati membri ***provvedono affinché*** un revisore legale o un'impresa di revisione contabile diversi da quello o da quelli che effettuano la revisione legale del bilancio ***o un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 4 esprima*** le conclusioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis).***";***

Or. en

Emendamento 491
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 11 – lettera b ter (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 34 – paragrafo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo in vigore	*Emendamento*
	b ter) al paragrafo 4, la parte introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:
4. Gli Stati membri ***possono consentire*** che un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità stabilito nel loro territorio rilasci l'attestazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), a condizione che tale prestatore indipendente di servizi di attestazione sia soggetto a obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità quale definita all'articolo 2,	***"***4. Gli Stati membri ***consentono*** che un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità stabilito nel loro territorio rilasci l'attestazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a bis), a condizione che tale prestatore indipendente di servizi di attestazione sia soggetto a obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità quale definita all'articolo 2,

punto 22), di tale direttiva, in particolare agli obblighi in materia di:	punto 22), di tale direttiva, in particolare agli obblighi in materia di:***";***

Or. en

Emendamento 492
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 11 – lettera b quater (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 34 – paragrafo 6

Testo in vigore	*Emendamento*
	b quater) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
6. Gli Stati membri garantiscono che, laddove il diritto dell'Unione impone a un'impresa la verifica, da parte di un terzo indipendente accreditato, di elementi della sua rendicontazione di sostenibilità, la relazione di tale terzo indipendente accreditato sia resa disponibile quale allegato della relazione sulla gestione o in qualsiasi altro modo accessibile al pubblico.	***"6. Gli Stati membri garantiscono che, laddove il diritto dell'Unione impone a un'impresa la verifica, da parte di un terzo indipendente accreditato, di elementi della sua rendicontazione di sostenibilità, la relazione di tale terzo indipendente accreditato sia resa disponibile quale allegato della relazione sulla gestione o in qualsiasi altro modo accessibile al pubblico. La relazione del terzo indipendente accreditato include le commissioni addebitate per la verifica della rendicontazione di sostenibilità dell'impresa.";***

Or. en

Emendamento 493
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 11 – lettera b ter (nuova)

Direttiva 2013/34/UE
Articolo 34 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) è aggiunto il seguente paragrafo 7:
	"6 bis. Gli Stati membri provvedono affinché alle imprese medio-grandi di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 5 bis, e che comunicano informazioni conformemente ai principi semplificati di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29 ter bis si applichi quanto segue:
	a) le imprese medio-grandi di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 5 bis, e che comunicano informazioni conformemente ai principi semplificati di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29 ter bis della presente direttiva sono esentate dalle prescrizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a bis), della presente direttiva per i primi due anni di rendicontazione;
	b) le imprese medio-grandi di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 5 bis, e che comunicano informazioni conformemente ai principi semplificati di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29 ter bis della presente direttiva possono, dopo i primi due anni di rendicontazione di cui alla precedente lettera a), applicare le prescrizioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a bis), della presente direttiva ogni due anni;
	c) le imprese medio-grandi di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 5 bis, e che comunicano informazioni conformemente ai principi semplificati di rendicontazione di sostenibilità di cui all'articolo 29 ter bis della presente direttiva dovranno applicare alla loro prima relazione di cui alla lettera b) solamente le prescrizioni in materia di revisione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a bis), della presente direttiva riguardanti gli indicatori quantitativi. Le prescrizioni in materia di revisione di cui all'articolo 34, paragrafo

1, lettera a bis), si applicheranno pienamente alle rendicontazioni successive.";

Or. en

Motivazione

Oltre ai S-ESRS, le imprese medio-grandi non dovrebbero essere soggette allo stesso livello di revisione che si applica alle grandi imprese. Per questo motivo, l'emendamento propone un approccio di introduzione graduale nell'arco di cinque anni, in base al quale non è necessario effettuare alcuna revisione della relazione per i primi due anni e successivamente la revisione deve essere effettuata solo ogni due anni. Inoltre, alla prima relazione le imprese medio-grandi dovranno applicare solo le prescrizioni in materia di revisione riguardanti gli indicatori quantitativi. Gli altri indicatori saranno sottoposti a revisione nella relazione successiva.

Emendamento 494
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 12
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 40 bis – paragrafo 1 – commi 2, 4 e 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
12) all'articolo 40 bis, il paragrafo 1 è così modificato:	***soppresso***
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:	
"Il primo comma si applica unicamente alle grandi imprese figlie quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva. ";	
b) il quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:	
"La norma di cui al terzo comma si applica a una succursale unicamente se l'impresa del paese terzo non ha un'impresa figlia di cui al primo comma e se nell'esercizio precedente la succursale ha generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori alla soglia di	

cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della presente direttiva.

Il primo e il terzo comma si applicano unicamente alle imprese figlie o succursali di cui a tali commi se l'impresa del paese terzo, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, ha generato nell'Unione ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi. ";

Or. en

Emendamento 495
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 12 – parte introduttiva
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 40 bis – paragrafo 1 – commi 2, 4 e 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
12) ***all'***articolo 40 bis***, il paragrafo 1 è così modificato:***	12) ***l'***articolo 40 bis ***è soppresso;***
[...]	

Or. en

Emendamento 496
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 12 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 40 bis – paragrafo 1 – comma 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	-a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
Uno Stato membro prescrive che un'impresa figlia stabilita nel suo territorio	***"***Uno Stato membro prescrive che un'impresa figlia stabilita nel suo territorio

la cui impresa capogruppo è soggetta al diritto di un paese terzo pubblichi e renda accessibile a livello di gruppo di tale impresa capogruppo una relazione sulla sostenibilità contenente le informazioni di cui ***all'articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punti da iii) a vi), lettere da b) a f), e, se del caso, lettera h)***.	la cui impresa capogruppo è soggetta al diritto di un paese terzo pubblichi e renda accessibile a livello di gruppo di tale impresa capogruppo una relazione sulla sostenibilità contenente le informazioni di cui ***al paragrafo 2.";***

Or. en

Motivazione

Al fine di preservare condizioni di parità tra le imprese dell'UE e quelle di paesi terzi, si ritiene che per attivare una relazione consolidata ai sensi dell'articolo 40, lettera a), per le imprese di paesi terzi la soglia del fatturato dovrebbe essere abbassata a 150 milioni di EUR nell'Unione europea. Inoltre, poiché gli ESRS saranno notevolmente semplificati e le imprese europee devono comunicare informazioni sulle attività a livello mondiale nell'ambito degli ESRS, si propone di garantire condizioni di parità rispetto alle imprese di paesi terzi e di provvedere affinché comunichino informazioni nel quadro degli ESRS.

Emendamento 497
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 40 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) il secondo comma è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Il primo comma si applica unicamente alle grandi imprese figlie quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva.";	

Or. fr

Emendamento 498
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 12 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 40 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma si applica unicamente alle ***grandi*** imprese figlie ***quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva***.	Il primo comma si applica unicamente alle imprese figlie ***che alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:*** ***i) totale dello stato patrimoniale: 2 000 000 000 EUR;*** ***ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 500 000 000 EUR;*** ***iii) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10 000***.

Or. en

Emendamento 499
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann, Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 12 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 40 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma si applica unicamente alle ***grandi*** imprese figlie ***quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva***.	Il primo comma si applica unicamente alle imprese figlie ***che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di 5 000 dipendenti e hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 1,5 miliardi di EUR durante l'esercizio precedente***.

Or. en

Emendamento 500
Maravillas Abadía Jover, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 12 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 40 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma si applica unicamente alle grandi imprese figlie quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva.	Il primo comma si applica unicamente alle grandi imprese figlie quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva ***che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di 3 000 dipendenti e hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni a livello mondiale superiori a 450 000 000 EUR durante l'esercizio***. *(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).*

Or. en

Emendamento 501
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 12 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 40 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma si applica unicamente alle grandi imprese figlie quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva.	Il primo comma si applica unicamente alle grandi imprese figlie quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva***, ad eccezione delle microimprese, che sono enti di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), lettera a)***. ***"***

Or. en

Motivazione

Al fine di preservare condizioni di parità tra le imprese dell'UE e quelle di paesi terzi, si ritiene che per attivare una relazione consolidata ai sensi dell'articolo 40, lettera a), per le imprese di paesi terzi la soglia del fatturato dovrebbe essere abbassata a 150 milioni di EUR nell'Unione europea. Inoltre, poiché gli ESRS saranno notevolmente semplificati e le imprese europee devono comunicare informazioni sulle attività a livello mondiale nell'ambito degli ESRS, si propone di garantire condizioni di parità rispetto alle imprese di paesi terzi e di provvedere affinché comunichino informazioni nel quadro degli ESRS.

Emendamento 502
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 12 – lettera a bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 40 bis – paragrafo 1 – comma 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	a bis) il terzo comma è così modificato:
Uno Stato membro prescrive che una succursale situata nel suo territorio e che è una succursale di un'impresa soggetta al diritto di un paese terzo e che non appartiene a un gruppo o è detenuta in ultima istanza da un'impresa costituita conformemente al diritto di un paese terzo pubblichi e renda accessibile a livello consolidato o, se non applicabile, a livello individuale dell'impresa del paese terzo una relazione sulla sostenibilità ***contenente le informazioni di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 2, lettera a), punti da iii) a v), lettere da b) a f) e, se del caso, lettera h)***.	***"***Uno Stato membro prescrive che una succursale situata nel suo territorio e che è una succursale di un'impresa soggetta al diritto di un paese terzo e che non appartiene a un gruppo o è detenuta in ultima istanza da un'impresa costituita conformemente al diritto di un paese terzo pubblichi e renda accessibile a livello consolidato o, se non applicabile, a livello individuale dell'impresa del paese terzo una relazione sulla sostenibilità ***di cui al paragrafo 2****.";*

Or. en

Motivazione

Al fine di preservare condizioni di parità tra le imprese dell'UE e quelle di paesi terzi, si ritiene che per attivare una relazione consolidata ai sensi dell'articolo 40, lettera a), per le imprese di paesi terzi la soglia del fatturato dovrebbe essere abbassata a 150 milioni di EUR nell'Unione europea. Inoltre, poiché gli ESRS saranno notevolmente semplificati e le imprese europee devono comunicare informazioni sulle attività a livello mondiale nell'ambito degli ESRS, si propone di garantire condizioni di parità rispetto alle imprese di paesi terzi e di provvedere affinché comunichino informazioni nel quadro degli ESRS.

Emendamento 503
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 40 bis – paragrafo 1 – commi 4 e 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il quarto e quinto comma sono sostituiti dai seguenti:	***soppresso***
"La norma di cui al terzo comma si applica a una succursale unicamente se l'impresa del paese terzo non ha un'impresa figlia di cui al primo comma e se nell'esercizio precedente la succursale ha generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori alla soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della presente direttiva.	
Il primo e il terzo comma si applicano unicamente alle imprese figlie o succursali di cui a tali commi se l'impresa del paese terzo, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, ha generato nell'Unione ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi. ";	

Or. en

Emendamento 504
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 40 bis – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
La norma di cui al terzo comma si applica a una succursale unicamente se l'impresa del paese terzo non ha un'impresa figlia di cui al primo comma e se nell'esercizio precedente la succursale ha generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori ***alla soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della presente direttiva***.	La norma di cui al terzo comma si applica a una succursale unicamente se l'impresa del paese terzo non ha un'impresa figlia di cui al primo comma e se nell'esercizio precedente la succursale ha generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori ***a 500 000 000 EUR***.

Or. en

Emendamento 505
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 40 bis – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo e il terzo comma si applicano unicamente alle imprese figlie o succursali di cui a tali commi se l'impresa del paese terzo, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, ha generato nell'Unione ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi..	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

La soglia per rientrare nella CSRD non dovrebbe essere innalzata e lo stesso vale per le soglie relative alle imprese dei paesi terzi. Va osservato che il parere della BCE sulla proposta omnibus raccomanda di non modificare le soglie dei ricavi per le imprese dei paesi terzi.

Emendamento 506
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 40 bis – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo e il terzo comma si applicano unicamente ***alle imprese figlie o succursali di cui a tali commi*** se l'impresa del paese terzo, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, ha generato nell'Unione ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a ***450 000 000*** EUR per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi.	Il primo e il terzo comma si applicano unicamente ***se un'impresa di un paese terzo ha almeno un'impresa figlia o succursale nell'Unione e*** se l'impresa del paese terzo, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, ha generato nell'Unione ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a ***150 000 000*** EUR per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi.

Or. en

Motivazione

Al fine di preservare condizioni di parità tra le imprese dell'UE e quelle di paesi terzi, si ritiene che per attivare una relazione consolidata ai sensi dell'articolo 40, lettera a), per le imprese di paesi terzi la soglia del fatturato dovrebbe essere abbassata a 150 milioni di EUR nell'Unione europea. Inoltre, poiché gli ESRS saranno notevolmente semplificati e le imprese europee devono comunicare informazioni sulle attività a livello mondiale nell'ambito degli ESRS, si propone di garantire condizioni di parità rispetto alle imprese di paesi terzi e di provvedere affinché comunichino informazioni nel quadro degli ESRS.

Emendamento 507
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 40 bis – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo e il terzo comma si applicano unicamente alle imprese figlie o succursali di cui a tali commi se l'impresa del paese terzo, a livello di gruppo o, se non	Il primo e il terzo comma si applicano unicamente alle imprese figlie o succursali di cui a tali commi se l'impresa del paese terzo, a livello di gruppo o, se non

applicabile, a livello individuale, ha generato nell'Unione ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a ***450 000 000*** EUR per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi.	applicabile, a livello individuale, ha generato nell'Unione ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a ***2 000 000 000*** EUR per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi.

Or. en

Emendamento 508
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 12 – lettera b
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 40 bis – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo e il terzo comma si applicano unicamente alle imprese figlie o succursali di cui a tali commi se l'impresa del paese terzo, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, ha generato nell'Unione ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a ***450 000 000*** EUR per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi.	Il primo e il terzo comma si applicano unicamente alle imprese figlie o succursali di cui a tali commi se l'impresa del paese terzo, a livello di gruppo o, se non applicabile, a livello individuale, ha generato nell'Unione ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a ***1 000 000 000*** EUR per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi.

Or. en

Emendamento 509
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 40 bis – paragrafi 2 e 4

Testo in vigore	*Emendamento*
	12 bis) all'articolo 40 bis, i paragrafi 2 e 4 sono così modificati:
2. Gli Stati membri prescrivono che la relazione sulla sostenibilità trasmessa	***"***2. Gli Stati membri prescrivono che la relazione sulla sostenibilità ***a livello di***

dall'impresa figlia o dalla succursale di cui al paragrafo 1 sia redatta ***conformemente ai principi adottati a norma dell'articolo 40 ter.***

In deroga al primo comma del presente paragrafo, la relazione sulla sostenibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere redatta secondo i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE.

gruppo trasmessa dall'impresa figlia o dalla succursale di cui al paragrafo 1 sia redatta secondo i principi di rendicontazione di sostenibilità adottati a norma dell'articolo 29 ter o con modalità equivalenti ai principi di rendicontazione di sostenibilità, determinati conformemente a un atto di esecuzione della Commissione sull'equivalenza dei principi di rendicontazione di sostenibilità adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2004/109/CE.

Se le informazioni richieste per redigere la relazione sulla sostenibilità di cui al ***primo comma del*** presente ***paragrafo*** non sono disponibili, l'impresa figlia o la succursale di cui al paragrafo 1 chiede che l'impresa del paese terzo le fornisca tutte le informazioni necessarie per consentirle di adempiere ai propri obblighi.

Se le informazioni richieste per redigere la relazione sulla sostenibilità di cui al presente ***articolo*** non sono disponibili, l'impresa figlia o la succursale di cui al paragrafo 1 chiede che l'impresa del paese terzo le fornisca tutte le informazioni necessarie per consentirle di adempiere ai propri obblighi.

Qualora non siano fornite tutte le informazioni richieste, l'impresa figlia o la succursale di cui al paragrafo 1 redige, pubblica e rende accessibile la relazione sulla sostenibilità di cui al paragrafo 1, contenente tutte le informazioni in suo possesso, ottenute o acquisite, e rilascia una dichiarazione attestante che l'impresa del paese terzo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie.

Qualora non siano fornite tutte le informazioni richieste, l'impresa figlia o la succursale di cui al paragrafo 1 redige, pubblica e rende accessibile la relazione sulla sostenibilità di cui al paragrafo 1, contenente tutte le informazioni in suo possesso, ottenute o acquisite, e rilascia una dichiarazione attestante che l'impresa del paese terzo non ha messo a disposizione le informazioni necessarie. ***In tal caso, la relazione sulla sostenibilità di cui al paragrafo 1 comprende quantomeno le informazioni aggregate di tutte le imprese figlie e succursali nell'Unione.***

4. Gli Stati membri possono informare annualmente la Commissione in merito alle imprese figlie o succursali di imprese di paesi terzi che hanno soddisfatto l'obbligo di pubblicazione stabilito all'articolo 40 quinquies, nonché ai casi in cui è stata pubblicata una rendicontazione ma

4. Gli Stati membri possono informare annualmente la Commissione in merito alle imprese figlie o succursali di imprese di paesi terzi che hanno soddisfatto l'obbligo di pubblicazione stabilito all'articolo 40 quinquies, nonché ai casi in cui è stata pubblicata una rendicontazione ma

l'impresa figlia o la succursale ha agito conformemente al paragrafo 2, ***quarto*** comma del presente articolo. La Commissione mette a disposizione del pubblico sul proprio sito web un elenco delle imprese di paesi terzi che pubblicano una relazione sulla sostenibilità.	l'impresa figlia o la succursale ha agito conformemente al paragrafo 2, ***terzo*** comma del presente articolo. La Commissione mette a disposizione del pubblico sul proprio sito web un elenco delle imprese di paesi terzi che pubblicano una relazione sulla sostenibilità.***";***

Or. en

Motivazione

Al fine di preservare condizioni di parità tra le imprese dell'UE e quelle di paesi terzi, si ritiene che per attivare una relazione consolidata ai sensi dell'articolo 40, lettera a), per le imprese di paesi terzi la soglia del fatturato dovrebbe essere abbassata a 150 milioni di EUR nell'Unione europea. Inoltre, poiché gli ESRS saranno notevolmente semplificati e le imprese europee devono comunicare informazioni sulle attività a livello mondiale nell'ambito degli ESRS, si propone di garantire condizioni di parità rispetto alle imprese di paesi terzi e di provvedere affinché comunichino informazioni nel quadro degli ESRS.

Emendamento 510
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 12 bis (nuovo)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 40 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
	12 bis) l'articolo 40 ter è soppresso;

Or. en

Emendamento 511
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 12 ter (nuovo)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 40 ter

Testo della Commissione	*Emendamento*
	12 ter) l'articolo 40 ter è soppresso;

Or. en

Motivazione

Se le imprese di un gruppo di un paese terzo comunicano informazioni a norma degli ESRS per garantire parità di condizioni rispetto alle imprese dell'Unione, non saranno necessari principi per le imprese di paesi terzi.

Emendamento 512
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 12 ter (nuovo)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 40 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
	12 ter) l'articolo 40 quater è soppresso;

Or. en

Emendamento 513
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 12 quater (nuovo)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 40 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
	12 quater) l'articolo 40 quater è soppresso;

Or. en

Emendamento 514
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 13 – lettera -a (nuova)

Direttiva 2013/34/UE
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	-a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, agli articoli 29 ter, 29 quater e 40 ter e all'articolo 46, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dal 5 gennaio 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 5 anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.	***"***2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, ***all'articolo 19 ter, paragrafo 5, all'articolo 29 bis bis, paragrafo 5,*** agli articoli 29 ter, 29 quater***, 29 quater bis*** e 40 ter e all'articolo 46, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dal 5 gennaio 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 5 anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***";***

Or. en

Emendamento 515
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 13 – lettera -a bis (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 49 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	-a bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, agli articoli 29 ter, 29 quater e 40 ter e all'articolo 46, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La	***"***3. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, ***all'articolo 19 ter, paragrafo 5, all'articolo 29 bis bis, paragrafo 5,*** agli articoli 29 ter, 29 quater***, 29 quater bis*** e 40 ter e all'articolo 46, paragrafo 2, può essere

decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della medesima nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della medesima nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.***";***

Or. en

Emendamento 516
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 13 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 49 – paragrafo 3 ter

Testo in vigore	*Emendamento*
	-a) al paragrafo 3 ter, la parte introduttiva e il quarto e il secondo comma sono così modificati:
3 ter. Nell'adottare atti delegati a norma degli articoli 29 ter e ***29 quater***, la Commissione prende in considerazione il parere tecnico dell'EFRAG, a condizione che:	***"***3 ter. Nell'adottare atti delegati a norma degli articoli 29 ter e ***29 quater bis***, la Commissione prende in considerazione il parere tecnico dell'EFRAG, a condizione che:
La Commissione consulta congiuntamente il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 e il comitato di regolamentazione contabile di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in merito al progetto di atti delegati prima dell'adozione degli stessi a norma degli articoli 29 ter e ***29 quater*** della presente direttiva.	La Commissione consulta congiuntamente il gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852 e il comitato di regolamentazione contabile di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in merito al progetto di atti delegati prima dell'adozione degli stessi a norma degli articoli 29 ter e ***29 quater bis*** della presente direttiva.
La Commissione consulta inoltre l'Agenzia	La Commissione consulta inoltre l'Agenzia

europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile istituita ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852 in merito al parere tecnico dell'EFRAG prima dell'adozione degli atti delegati di cui agli articoli 29 ter e ***29 quater*** della presente direttiva. Laddove decida di formulare un parere, ciascuno di tali organismi provvede in tal senso entro due mesi dalla data di consultazione da parte della Commissione.	europea dell'ambiente, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, la Banca centrale europea, il comitato degli organismi europei di controllo delle attività di revisione contabile e la piattaforma sulla finanza sostenibile istituita ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852 in merito al parere tecnico dell'EFRAG prima dell'adozione degli atti delegati di cui agli articoli 29 ter e ***29 quater bis*** della presente direttiva. Laddove decida di formulare un parere, ciascuno di tali organismi provvede in tal senso entro due mesi dalla data di consultazione da parte della Commissione.***";***

Or. en

Emendamento 517
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 13
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 49 – paragrafi da 3 quater a 3 sexies

Testo della Commissione	*Emendamento*
13) l'articolo 49 è così modificato:	***soppresso***
a) sono inseriti i seguenti paragrafi da 3 quater a 3 sexies:	
"3 quater. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 5, all'articolo 29 bis bis, paragrafo 5, e all'articolo 29 quater bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].	
3 quinquies. Le deleghe di potere di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 5, all'articolo 29 bis bis, paragrafo 5, e all'articolo 29 quater bis possono essere revocate in qualsiasi momento dal Parlamento	

europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3 sexies. Prima dell'adozione e durante l'elaborazione degli atti delegati a norma dell'articolo 19 ter, paragrafo 5, e dell'articolo 29 bis bis, paragrafo 5, la Commissione raccoglie tutte le cognizioni necessarie, anche mediante consultazione degli esperti del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852. ";

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 13, dell'articolo 19 ter, 29 bis bis, 29 ter, 29 quater bis o 40 ter o dell'articolo 46, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".

Or. en

Emendamento 518
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 13 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 49 – paragrafi da 3 quater a 3 sexies

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sono inseriti i seguenti paragrafi da 3 quater a 3 sexies:	***soppresso***
"3 quater. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 5, all'articolo 29 bis bis, paragrafo 5, e all'articolo 29 quater bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].	
3 quinquies. Le deleghe di potere di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 5, all'articolo 29 bis bis, paragrafo 5, e all'articolo 29 quater bis possono essere revocate in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	
3 sexies. Prima dell'adozione e durante l'elaborazione degli atti delegati a norma dell'articolo 19 ter, paragrafo 5, e dell'articolo 29 bis bis, paragrafo 5, la Commissione raccoglie tutte le cognizioni necessarie, anche mediante consultazione degli esperti del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852. ";	

Or. en

Emendamento 519
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 13 – lettera a – parte introduttiva
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 49 – paragrafi da 3 quater a 3 sexies

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) sono inseriti i seguenti paragrafi ***da*** 3 quater ***a 3 sexies***:	a) sono inseriti i seguenti paragrafi 3 quater ***e 3 quinquies***:

Or. en

Emendamento 520
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 13 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 49 – paragrafo 3 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 quater. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 5, all'articolo 29 bis bis, paragrafo 5, e ***all'articolo*** 29 quater bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].	3 quater. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 5, all'articolo 29 bis bis, paragrafo 5, e ***agli articoli 29 ter bis e*** 29 quater bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere incluso anche l'atto delegato per i nuovi S-ESRS.

Emendamento 521
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken,

Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 13 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 49 – paragrafo 3 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 quater. Il potere di adottare atti delegati di cui ***all'articolo 19 ter, paragrafo 5, all'articolo 29 bis bis, paragrafo 5, e*** all'articolo 29 quater bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].	3 quater. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29 quater bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Or. en

Emendamento 522
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 13 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 49 – paragrafo 3 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 quinquies. Le deleghe di potere di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 5, all'articolo 29 bis bis, paragrafo 5, e ***all'articolo*** 29 quater bis possono essere revocate in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	3 quinquies. Le deleghe di potere di cui all'articolo 19 ter, paragrafo 5, all'articolo 29 bis bis, paragrafo 5, e ***agli articoli 29 ter bis e*** 29 quater bis possono essere revocate in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere incluso anche l'atto delegato per i nuovi S-ESRS.

Emendamento 523
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 13 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 49 – paragrafo 3 quinquies

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 quinquies. Le deleghe di potere di cui ***all'articolo 19 ter, paragrafo 5, all'articolo 29 bis bis, paragrafo 5, e*** all'articolo 29 quater bis possono essere revocate in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	3 quinquies. Le deleghe di potere di cui all'articolo 29 quater bis possono essere revocate in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Or. en

Emendamento 524
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Aurore Lalucq, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 13 – lettera a

Direttiva 2013/34/UE
Articolo 49 – paragrafo 3 sexies

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 sexies. Prima dell'adozione e durante l'elaborazione degli atti delegati a norma dell'articolo 19 ter, paragrafo 5, e dell'articolo 29 bis bis, paragrafo 5, la Commissione raccoglie tutte le cognizioni necessarie, anche mediante consultazione degli esperti del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 525
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 13 – lettera a
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 49 – paragrafo 3 sexies

Testo della Commissione	*Emendamento*
3 sexies. Prima dell'adozione e durante l'elaborazione degli atti delegati a norma dell'articolo 19 ter, paragrafo 5, ***e*** dell'articolo 29 bis bis, paragrafo 5, la Commissione raccoglie tutte le cognizioni necessarie, anche mediante consultazione degli esperti del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852.	3 sexies. Prima dell'adozione e durante l'elaborazione degli atti delegati a norma dell'articolo 19 ter, paragrafo 5, dell'articolo 29 bis bis, paragrafo 5, ***e dell'articolo 29 ter bis,*** la Commissione raccoglie tutte le cognizioni necessarie, anche mediante consultazione degli esperti del gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2020/852.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere incluso anche l'atto delegato per i nuovi S-ESRS.

Emendamento 526
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 13 – lettera b
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 49 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 13, dell'articolo 19 ter, 29 bis bis, 29 ter, 29 quater bis o 40 ter o dell'articolo 46, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 13, dell'articolo 19 ter, 29 bis bis, 29 ter, ***29 ter bis,*** 29 quater bis o 40 ter o dell'articolo 46, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere incluso anche l'atto delegato per i nuovi S-ESRS.

Emendamento 527
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – comma 1 – punto 13 – lettera b
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 49 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3,	5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3,

paragrafo 13, dell'articolo ***19 ter, 29 bis bis,*** 29 ter, 29 quater bis o 40 ter o dell'articolo 46, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.	paragrafo 13, dell'articolo 29 ter, 29 quater bis o 40 ter o dell'articolo 46, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 528
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 13 – lettera b
Direttiva 2013/34/UE
Articolo 49 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 13, dell'articolo 19 ter, 29 bis bis, 29 ter***, 29 quater bis*** o 40 ter o dell'articolo 46, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio**.**	5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 13, dell'articolo 19 ter, 29 bis bis, 29 ter o 40 ter o dell'articolo 46, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. fr

Motivazione

La publication simplifiée d'informations en matière de durabilité ne doit pas être remplacée par la norme volontaire pour les PME. La norme volontaire pour les PME a été conçue pour les PME, et non pour les entreprises comptant entre 250 et 1 000 salariés. Elle n'a pas été testée pour ces grandes entreprises. L'objectif des PME volontaires était d'établir une base pour les demandes de données adressées aux PME en détaillant les données ESG essentielles pertinentes pour toutes les PME. Il omet toutefois des informations importantes concernant l'exposition à des chaînes de valeur à haut risque, les risques climatiques et les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi la durabilité sociale.

Emendamento 529
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 3	***soppresso***
Modifiche della direttiva (UE) 2022/2464	
Nella direttiva (UE) 2022/2464, l'articolo 5, paragrafo 2, è così modificato:	
1) il primo comma è così modificato:	
a) la lettera a) è soppressa;	
b) la lettera b) è così modificata:	
i) il punto i) è sostituito dal seguente:	
"i) alle grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio;";	
ii) il punto ii) è sostituito dal seguente:	
"ii) alle imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio;";	
c) la lettera c) è soppressa;	

2) il terzo comma è così modificato:

a) la lettera a) è soppressa;

b) la lettera b) è così modificata:

i) il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE e che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio;";

ii) il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio;";

c) la lettera c) è soppressa.

Or. en

Emendamento 530
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo
Direttiva (UE) 2022/2464
Titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Modifiche della direttiva (UE) 2022/2464	***Abrogazione*** della direttiva (UE) 2022/2464

Or. en

Emendamento 531
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Articolo 3 – parte introduttiva
Direttiva (UE) 2022/2464
Titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nella direttiva (UE) 2022/2464***, l'articolo 5, paragrafo 2, è così modificato:***	***La*** direttiva (UE) 2022/2464 ***è abrogata.***

Or. en

Emendamento 532
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nella direttiva (UE) 2022/2464***, l'articolo 5, paragrafo 2, è così modificato:***	***La*** direttiva (UE) 2022/2464 ***è abrogata.***

Or. en

Emendamento 533
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) il primo comma è così modificato:	***soppresso***
(a) la lettera a) è soppressa;	
b) la lettera b) è così modificata:	
i) il punto i) è sostituito dal seguente:	
i) alle grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la	

media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio;";

ii) il punto ii) è sostituito dal seguente:

ii) alle imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio;";

c) la lettera c) è soppressa.

Or. fr

Motivazione

L'innalzamento della soglia per la rendicontazione di cui alla CSRD a 1 000 dipendenti eliminerà l'80 % delle imprese dall'ambito di applicazione e ridurrà gravemente l'efficacia della direttiva nel promuovere cambiamenti positivi nelle imprese. Inoltre, le PMI che sono imprese di interesse pubblico non dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della CSRD, in quanto alcune di queste imprese possono avere impatti ambientali e sociali significativi.

Emendamento 534
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la lettera b) è così modificata:	***soppresso***
i) il punto i) è sostituito dal seguente:	
i) alle grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio;";	
ii) il punto ii) è sostituito dal seguente:	
ii) alle imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la	

media di 1 000 dipendenti durante l'esercizio;";

Or. fr

Emendamento 535
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b – punto i
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) alle grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio;	i) alle grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***10 000*** dipendenti ***e hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 2 000 000 000 EUR o hanno un totale dello stato patrimoniale superiore a 500 000 000 EUR*** durante l'esercizio;

Or. en

Emendamento 536
Maravillas Abadía Jover, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b – punto i
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) alle grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio;	i) alle grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***3 000*** dipendenti ***e hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni a livello mondiale superiori a 450 000 000 EUR*** durante l'esercizio;

Or. en

Emendamento 537
Emil Radev

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b – punto i
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) alle ***grandi*** imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio;	i) alle imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***5 000*** dipendenti ***e hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 700 000 000 EUR*** durante l'esercizio;
	(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).

Or. en

Emendamento 538
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann, Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b – punto i
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) alle ***grandi*** imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio;	i) alle grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***5 000*** dipendenti ***e hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 1,5 miliardi di EUR*** durante l'esercizio;

Or. en

Emendamento 539
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b – punto i
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) alle grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio;	i) alle grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***10 000*** dipendenti durante l'esercizio;

Or. en

Emendamento 540
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b – punto i
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) alle grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio;	i) alle grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***500*** dipendenti durante l'esercizio;

Or. en

Emendamento 541
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b – punto i

Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) alle grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio;	i) alle grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***500*** dipendenti durante l'esercizio;

Or. en

Emendamento 542
Adrián Vázquez Lázara, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b – punto ii
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) alle imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio;	ii) alle imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***3 000*** dipendenti durante l'esercizio ***e ha generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni a livello mondiale superiori a 450 000 000 EUR***;

Or. en

Emendamento 543
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b – punto ii
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) alle imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***1 000*** dipendenti durante	ii) alle imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***10 000*** dipendenti ***e ha generato***

l'esercizio;	***ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 2 000 000 000 EUR o ha un totale dello stato patrimoniale superiore a 500 000 000 EUR*** durante l'esercizio;

Or. en

Emendamento 544
Angelika Winzig, Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b – punto ii
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) ii) alle imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio;	ii) ii) alle imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***3 000*** dipendenti ***e di 450 milioni di EUR di fatturato*** durante l'esercizio;

Or. de

Emendamento 545
Emil Radev

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b – punto ii
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) alle imprese madri di un ***grande*** gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio;	ii) alle imprese madri di un gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***5 000*** dipendenti ***e ha generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 700 000 000 EUR*** durante l'esercizio;

Or. en

Emendamento 546
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b – punto ii
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) alle imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio;	ii) alle imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***10 000*** dipendenti durante l'esercizio;

Or. en

Emendamento 547
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b – punto ii
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) alle imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio;	ii) alle imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***500*** dipendenti durante l'esercizio;

Or. en

Emendamento 548
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b – punto ii

Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) alle imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio;	ii) alle imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***500*** dipendenti durante l'esercizio;

Or. en

Emendamento 549
Adrián Vázquez Lázara, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 – lettera b – punto ii bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	è aggiunto il seguente punto ii bis):
	"ii bis) gli Stati membri non adottano né mantengono disposizioni nazionali che avrebbero l'effetto di portare la media di dipendenti al di sotto della soglia di 3 000.";

Or. en

Emendamento 550
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la lettera c) è soppressa.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Le PMI che sono imprese di interesse pubblico non dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione della CSRD, in quanto alcune di queste imprese possono avere impatti ambientali e sociali significativi.

Emendamento 551
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 1 –lettera c
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la lettera c) è ***soppressa***;	c) la lettera c) è ***così modificata:***
	"i) alle grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE diverse da quelle di cui alla lettera b), punto i) del presente comma;
	ii) alle imprese madri di un grande gruppo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE diverse da quelle di cui alla lettera b), punto ii).";

Or. en

Emendamento 552
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto i
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) agli emittenti quali definiti	i) agli emittenti quali definiti

all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE e che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio;	all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE e che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***10 000*** dipendenti ***e hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 2 000 000 000 EUR o hanno un totale dello stato patrimoniale superiore a 500 000 000 EUR*** durante l'esercizio;

Or. en

Emendamento 553
Maravillas Abadía Jover, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto i
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE e che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio;	i) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE e che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***3 000*** dipendenti ***e hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni a livello mondiale superiori a 450 000 000 EUR*** durante l'esercizio;

Or. en

Emendamento 554
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann, Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto i
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE e che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio;	i) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE e che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***5 000*** dipendenti ***e hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 1,5 miliardi di EUR*** durante l'esercizio;

Or. en

Emendamento 555
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto i
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE e che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio;	i) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE e che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***10 000*** dipendenti durante l'esercizio;

Or. en

Emendamento 556
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto i
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE e che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio;	i) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE e che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***500*** dipendenti durante l'esercizio;

Or. en

Emendamento 557
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto i
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE e che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio;	i) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE e che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di ***500*** dipendenti durante l'esercizio;

Or. en

Emendamento 558
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto ii
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio;	ii) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***10 000*** dipendenti ***e ha generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 2 000 000 000 EUR o ha un totale dello stato patrimoniale superiore a 500 000 000 EUR*** durante l'esercizio;

Or. en

Emendamento 559
Maravillas Abadía Jover, Adrián Vázquez Lázara

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto ii
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio;	ii) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***3 000*** dipendenti ***e ha generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni a livello mondiale superiori a 450 000 000 EUR*** durante l'esercizio;

Or. en

Emendamento 560
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto ii
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio;	ii) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***500*** dipendenti durante l'esercizio;

Or. en

Emendamento 561
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto ii
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio;	ii) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese madri di un grande gruppo che, alla data di chiusura del bilancio, supera su base consolidata la media di ***500*** dipendenti durante l'esercizio;

Or. en

Emendamento 562
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea

Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann, Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto ii
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che ***costituiscono imprese madri di un grande gruppo che***, alla data di chiusura del bilancio, ***supera*** su base consolidata la media di ***1 000*** dipendenti durante l'esercizio;	ii) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che, alla data di chiusura del bilancio, ***superano*** su base consolidata la media di ***5 000*** dipendenti ***e hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 1,5 miliardi di EUR*** durante l'esercizio;

Or. en

Emendamento 563
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann, Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	ii bis) è inserito il seguente punto ii bis):
	"Gli Stati membri possono esonerare, se del caso, le imprese che non superano su base consolidata la media di 5 000 dipendenti e non hanno generato ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 1,5 miliardi di EUR durante l'esercizio dal conformarsi all'articolo 1, fatta eccezione per il punto 14), e

all'articolo 2 per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1º gennaio 2025 e il 31 dicembre 2026. ";

Or. en

(Direttiva (UE) 2022/2464)

Emendamento 564
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann, Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 – punto 2 – lettera b – punto ii bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la lettera c) è ***soppressa***.	c) la lettera c) è ***così modificata:***
	"i) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono grandi imprese a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE diversi da quelli di cui alla lettera b), punto i), del presente comma;
	ii) agli emittenti quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2004/109/CE che costituiscono imprese madri di un grande gruppo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE diversi da quelli di cui alla lettera b), punto ii), del presente comma.".

Or. en

Emendamento 565
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 3 – comma 1 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2022/2464
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:
	"3 bis. In deroga al punto a) del primo comma e al punto a) del terzo comma, gli Stati membri possono esentare le imprese o gli emittenti che non superano la media di 3000 dipendenti, su base consolidata, ove applicabile, durante l'esercizio finanziario, dall'osservanza delle misure necessarie per conformarsi all'art. 1), ad eccezione del punto 14), e all'art. 2, per l'esercizio finanziario che inizia tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026.";

Or. it

Emendamento 566
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva
Direttiva (UE) 2024/1760

Testo della Commissione	*Emendamento*
Modifiche della direttiva (UE) 2024/1760	***Abrogazione*** della direttiva (UE) 2024/1760

Or. en

Emendamento 567
Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Direttiva (UE) 2024/1760

Testo della Commissione	*Emendamento*
La direttiva (UE) 2024/1760 è ***così modificata:***	La direttiva (UE) 2024/1760 è ***abrogata.***

Or. en

Emendamento 568
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La direttiva (UE) 2024/1760 è ***così modificata:***	La direttiva (UE) 2024/1760 è ***abrogata.***

Or. en

Emendamento 569
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva
Direttiva (UE) 2024/1760

Testo della Commissione	*Emendamento*
La direttiva (UE) 2024/1760 è ***così modificata:***	La direttiva (UE) 2024/1760 è ***abrogata.***

Or. en

Emendamento 570
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le

Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva
Direttiva (UE) 2024/1760

Testo della Commissione	*Emendamento*
La direttiva (UE) 2024/1760 è ***così modificata:***	La direttiva (UE) 2024/1760 è ***abrogata.***

Or. en

Motivazione

The Commission has set itself a clear objective of simplifying the regulatory environment in order to reduce the administrative burden on European businesses by at least 25% (35% for SMEs). The changes to the CS3D proposed by the Commission below only partially address the concerns of the 5,300 European companies directly affected and their subcontractors, who will continue to face the double risk of costly administrative burdens and legal uncertainty. Simply postponing or watering down the directive is not a satisfactory solution for achieving the EU's objectives of simplification and competitiveness. Moreover, many reporting obligations throughout the chain of activities are already covered by CSRD reporting. Therefore, repealing Directive (EU) 2024/1760 would help avoid duplicate reporting.

Emendamento 571
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi***, siano essi*** effettivi ***o potenziali,*** che incombono alle società	***"***a) obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi effettivi che incombono alle società nell'ambito delle

nell'ambito delle proprie attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività svolte dai loro partner commerciali nelle catene di attività di tali società;	proprie attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività svolte dai loro partner commerciali ***diretti situati al di fuori dell'Unione europea*** nelle catene di attività di tali società;***";***

Or. en

Emendamento 572
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto -1 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	-1 bis) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) ***obblighi*** rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che ***incombono alle*** società nell'ambito delle proprie attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività svolte dai loro partner commerciali nelle catene di attività di tali società;	***"***a) ***raccomandazioni*** rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che ***riguardano le*** società nell'ambito delle proprie attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività svolte dai loro partner commerciali nelle catene di attività di tali società;***";***

Or. en

Emendamento 573
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto -1 bis bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1 bis bis) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera b) è soppressa;

Or. en

Emendamento 574
Emil Radev

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera c) è ***sostituita dalla seguente:***	1) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera c) è ***soppressa;***
"c) obblighi che incombono sulle società di adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, comprensivo di azioni di attuazione, volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello aziendale e della strategia della società con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi.";	

Or. en

Emendamento 575
Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera c) è ***sostituita dalla seguente:***	1) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera c) è ***soppressa;***
"c) obblighi che incombono sulle società di adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, comprensivo di azioni di	

attuazione, volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello aziendale e della strategia della società con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi.";

Or. en

Emendamento 576
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
1) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera c) è ***sostituita dalla seguente:***	1) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera c) è ***soppressa;***
"c) obblighi che incombono sulle società di adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, comprensivo di azioni di attuazione, volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello aziendale e della strategia della società con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi.";	***soppresso***

Or. en

Emendamento 577
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***obblighi che incombono sulle*** società di adottare un piano di transizione per ***la mitigazione dei cambiamenti climatici, comprensivo di azioni di attuazione, volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello aziendale e della strategia della società con la transizione verso un'economia*** sostenibile ***e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi***.	c) ***raccomandazioni per le*** società di adottare un piano di transizione per ***lo sviluppo*** sostenibile.

Or. en

Emendamento 578
Angelika Winzig, Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***obblighi che incombono sulle*** società ***di adottare un piano di transizione per*** la mitigazione ***dei cambiamenti climatici, comprensivo di azioni di attuazione, volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello aziendale e della strategia della società con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi.***	c) ***la presente direttiva stabilisce determinati obblighi alle*** società ***per l'individuazione e*** la mitigazione ***delle ripercussioni delle loro attività sul clima;***

Or. de

Motivazione

L'emendamento proposto mira a rendere gli obblighi di rendicontazione meno estesi in termini di contenuto e a renderne la formulazione più chiara e compatta, al fine di ridurre l'onere normativo. L'obbligo di adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici è già contenuto nella direttiva relativa alla rendicontazione societaria

di sostenibilità. Ciò evita le ridondanze giuridiche e riduce i costi per le imprese e il settore pubblico.

Emendamento 579
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) obblighi che incombono sulle società di adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, comprensivo di azioni di attuazione, volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello aziendale e della strategia della società con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi."**.**	c) obblighi che incombono sulle società di adottare ***e attuare*** un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, comprensivo di azioni di attuazione, volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello aziendale e della strategia della società con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi***;***

Or. fr

Motivazione

Remplacer l'obligation actuelle par une simple exigence « d'adopter un plan de transition » élimine l'obligation juridique de mettre ce plan en œuvre. En conséquence, la proposition impose uniquement aux entreprises de soumettre une documentation relative à leur plan climatique, sans les inciter à prendre des mesures concrètes, comme le prévoyait initialement la CSDDD. Ce changement ne facilitera pas les activités des entreprises ; au contraire, il augmentera le risque de contentieux liés au climat, les juridictions nationales ayant déjà reconnu que les grandes entreprises ont la responsabilité de réduire leur empreinte carbone. De plus, la suppression de l'obligation de « mise en œuvre » d'un plan de transition climatique pourrait encourager les entreprises à recourir au greenwashing, ce qui les exposerait à des plaintes fondées sur la directive sur les pratiques commerciales déloyales ainsi que sur la future directive sur les allégations écologiques (« Green Claims Directive »). L'avis de la BCE sur le paquet Omnibus « recommande que la rédaction de la disposition concernée soit clarifiée dans les amendements proposés à la CSDDD afin de garantir que les plans de transition soient effectivement mis en œuvre », ajoutant qu'« il existe un risque que la nouvelle rédaction soit interprétée comme signifiant que les entreprises sont tenues d'adopter des plans de transition, mais pas de les appliquer ».

Emendamento 580
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, Raphaël Glucksmann, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) obblighi che incombono sulle società di adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, comprensivo di azioni di attuazione, volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello aziendale e della strategia della società con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi.	c) obblighi che incombono sulle società di adottare ***e attuare*** un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici, comprensivo di azioni di attuazione, volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello aziendale e della strategia della società con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi.

Or. en

Emendamento 581
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) obblighi che incombono sulle società di adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici***, comprensivo di azioni di attuazione,*** volto a garantire***, con il massimo impegno possibile,*** la compatibilità del modello aziendale e della strategia della società con la transizione	c) obblighi che incombono sulle società di adottare ***e mettere in atto, compiendo ogni ragionevole sforzo,*** un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire la compatibilità del modello aziendale e della strategia della società con la transizione verso un'economia sostenibile e con la

verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale ***a 1,5 °C*** in linea con l'accordo di Parigi.	limitazione del riscaldamento globale in linea con l'accordo di Parigi.

Or. en

Motivazione

We reinsert "put into effect" so the obligation is not merely to adopt but act on the transition plan. Later, in article 22, we clarify that the putting into effect part is an obligation of means, not result and that it should be proportional and reasonable. in the same article 22 we define "all reasonable efforts" to express the differences with the concept of "best efforts" We delete the 1.5 reference to stick to the Paris Agreement, which provides for holding the temperature increase well below 2 degrees and pursuing effort to limit the temperature increase to 1.5 thus making sure the transition plans are better aligned with the obligations stemming from the Agreement.

Emendamento 582
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 1
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) obblighi che incombono sulle società di adottare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici***, comprensivo di azioni di attuazione,*** volto a garantire***, con il massimo impegno possibile,*** la compatibilità del modello aziendale e della strategia della società con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi.	c) obblighi che incombono sulle società di adottare***, elaborare e attuare*** un piano di transizione ***completo*** per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire la compatibilità del modello aziendale e della strategia della società con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi.

Or. en

Emendamento 583
Axel Voss, Radan Kanev, Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	1 bis) all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi in materia di diritti umani, occupazionali e sociali, nonché di protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici previsti da altri atti legislativi dell'Unione. Se una disposizione della presente direttiva contrasta con una disposizione di altro atto legislativo dell'Unione che persegue gli stessi obiettivi e impone obblighi più ampi o più specifici, la disposizione ***dell'altro atto legislativo dell'Unione in questione*** prevale ***per gli aspetti contrastanti e si applica in riferimento a tali obblighi specifici***.	***"***3. La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi in materia di diritti umani, occupazionali e sociali, nonché di protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici previsti da altri atti legislativi dell'Unione. Se una disposizione della presente direttiva contrasta con una disposizione di altro atto legislativo dell'Unione che persegue gli stessi obiettivi e impone obblighi più ampi o più specifici, la disposizione ***della presente direttiva*** prevale.***";***

Or. en

Motivazione

The sustainability omnibus was created to reduce the regulatory burden on companies. The CSDDD is not the only burdensome exercise. Several sector specific laws create additional due diligence requirements for specific sectors and products, creating doubling obligations for companies. These are redundant if a risk-based CSDDD covering all sectors and products already applies. The CSDDD is therefore sufficient and should prevail over sector-specific legislation (including the Deforestation Regulation, the Batteries Regulation, provisions of the Forced Labour Regulation and others).

Emendamento 584
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann, Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	1 bis) l'articolo 2 è così modificato:
	a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) avere avuto, in media, più di ***1 000*** dipendenti e un fatturato netto ***a livello mondiale*** superiore a ***450 000 000*** EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio;	***"***a) avere avuto, in media, più di ***5 000*** dipendenti e un fatturato netto superiore a ***1,5 miliardi di*** EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio;***";***

Or. en

Emendamento 585
Emil Radev

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	1 bis) l'articolo 2 è così modificato:
	a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) avere ***generato*** un fatturato netto superiore a ***450 000 000*** EUR nell'***Unione nell'esercizio precedente l'***ultimo esercizio;	***"***a) avere ***avuto, in media, più di 5 000 dipendenti e*** un fatturato netto superiore a ***700 000 000*** EUR nell'ultimo esercizio ***per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio***;***";***

Or. en

Emendamento 586
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettere a e c

Testo in vigore	*Emendamento*
	1 bis) all'articolo 2, il paragrafo 1 è così modificato:
	a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) avere avuto, in media, più di ***1 000*** dipendenti e un fatturato netto ***a livello mondiale*** superiore a ***450 000 000*** EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio;	***"***a) avere avuto, in media, più di ***10 000*** dipendenti e un fatturato netto superiore a ***2 000 000 000*** EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio;***";***
	b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) aver concluso o essere la società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell'Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un'identità comune, un concetto aziendale comune e l'applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontassero a più di 22 500 000 EUR nell'ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale, e a condizione di aver registrato o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha registrato un fatturato netto a livello mondiale superiore a ***80 000 000*** EUR nell'ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale.	***"***c) aver concluso o essere la società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell'Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un'identità comune, un concetto aziendale comune e l'applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontassero a più di 22 500 000 EUR nell'ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale, e a condizione di aver registrato o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha registrato un fatturato netto a livello mondiale superiore a ***2 000 000 000*** EUR nell'ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale.***";***

Or. en

Emendamento 587
Emil Radev

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 2 – paragrafi 1 e 2 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	1 bis) l'articolo 2 è così modificato:
	a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) avere avuto, in media, più di ***1 000*** dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a ***450 000 000*** EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio;	***"***a) avere avuto, in media, più di ***5 000*** dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a ***1,5 miliardi di*** EUR nell'ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio;***";***
	b) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) avere generato un fatturato netto superiore a ***450 000 000*** EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio;	***"***a) avere generato un fatturato netto superiore a ***1,5 miliardi di*** EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio;***";***

Or. en

Emendamento 588
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettere a e c

Testo in vigore	*Emendamento*
	1 ter) all'articolo 2, il paragrafo 2 è così modificato:
	a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) avere generato un fatturato netto superiore a ***450 000 000*** EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio;	***"***a) avere generato un fatturato netto superiore a ***2 000 000 000*** EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio;***";***
	b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) aver concluso o essere la società	***"***c) aver concluso o essere la società

capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell'Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un'identità comune, un concetto aziendale comune e l'applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontassero a più di 22 500 000 EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio; e a condizione di avere generato o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha generato un fatturato netto superiore a ***80 000 000*** EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio.	capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di franchising o di licenza nell'Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un'identità comune, un concetto aziendale comune e l'applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontassero a più di 22 500 000 EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio; e a condizione di avere generato o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha generato un fatturato netto superiore a ***2 000 000 000*** EUR nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio.***";***

Or. en

Emendamento 589
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 – parte introduttiva
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
2) all'articolo 3, paragrafo 1***, la lettera n) è sostituita dalla seguente***:	2) all'articolo 3, ***il*** paragrafo 1 ***è così modificato***:

Or. en

Motivazione

Siamo disposti a modificare altre definizioni della CS3D.

Emendamento 590
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 – lettera a (nuova)

Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo in vigore	*Emendamento*
	a) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
f) "partner commerciale": un soggetto***:***	***"***f) "partner commerciale": un soggetto ***con più di 10 000 dipendenti*** con il quale la società ha concluso un accordo commerciale ***riguardante le*** attività, ***i*** prodotti o ***i*** servizi della società o al quale ***essa*** fornisce servizi ***in conformità*** della lettera g)***";***
i) con il quale la società ha concluso un accordo commerciale ***connesso alle*** attività, ***ai*** prodotti o ***ai*** servizi della società o al quale ***la società*** fornisce servizi ***a norma*** della lettera g) ***("partner commerciale diretto")***; ***o***	
ii) che non è un partner commerciale diretto ma svolge attività commerciali connesse alle attività, ai prodotti o ai servizi della società ("partner commerciale indiretto");	

Or. en

Emendamento 591
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 – lettera a (nuova)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), è aggiunto un nuovo punto iii):
	"iii) per quanto riguarda le società ai sensi della lettera a), punto iii), in aggiunta ai punti i) e ii), i servizi, comprese le attività dei clienti che ricevono un prestito, un credito e altri servizi finanziari, nonché le attività di altre società appartenenti allo stesso gruppo le cui attività sono collegate al contratto in questione, escluse le PMI che

ricevono prestiti, crediti, finanziamenti, assicurazioni o riassicurazioni da tali soggetti;";

Or. en

Emendamento 592
Michał Wawrykiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 – lettera a (nuova)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g

Testo in vigore	*Emendamento*
	a) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
g) "catena di ***attività***":	***"***g) "catena di ***approvvigionamento***":
i) attività di un partner commerciale a monte di una società inerenti alla produzione di beni o alla prestazione di servizi da parte di tale società, compresi la progettazione, l'estrazione, l'approvvigionamento, la produzione, il trasporto, l'immagazzinamento e la fornitura di materie prime, prodotti o parti di prodotti e lo sviluppo del prodotto o del servizio; ***e***	attività di un partner commerciale a monte di una società inerenti alla produzione di beni o alla prestazione di servizi da parte di tale società, compresi la progettazione, l'estrazione, l'approvvigionamento, la produzione, il trasporto, l'immagazzinamento e la fornitura di materie prime, prodotti o parti di prodotti e lo sviluppo del prodotto o del servizio;***";***
ii) attività di un partner commerciale a valle di una società inerenti alla distribuzione, al trasporto e all'immagazzinamento del prodotto di tale società, laddove i partner commerciali svolgano tali attività per la società o a nome della società, a eccezione della distribuzione, del trasporto e dell'immagazzinamento del prodotto soggetto al controllo delle esportazioni a norma del regolamento (UE) 2021/821 o a controlli delle esportazioni relativi ad armi, munizioni o materiali bellici, una volta che l'esportazione del prodotto sia stata autorizzata;	

Or. en

Emendamento 593
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 – lettera a (nuova)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g – punto iii (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), è aggiunto il seguente punto iii):
	"iii) Per le imprese finanziarie regolamentate, la definizione del termine "catena di attività" non include i partner commerciali che ricevono i loro prodotti o servizi a valle. Pertanto per quanto riguarda le imprese finanziare regolamentate, solo la parte a monte della loro catena di attività è disciplinata dalla presente direttiva.";

Or. it

Emendamento 594
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) la lettera n) è sostituita dalla seguente:
n) "portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e ***dei*** suoi partner commerciali***, sindacati e rappresentanti dei lavoratori, persone fisiche o comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere direttamente lesi***	***"***n) "portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e ***i*** suoi partner commerciali;***";***

dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, nonché i rappresentanti legittimi di tali persone fisiche o comunità;

Or. en

Emendamento 595
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann, Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera o

Testo in vigore	*Emendamento*
	2 bis) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera o) è sostituita dalla seguente:
o) "misure adeguate": misure ***che permettono di*** conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza***, affrontando efficacemente gli impatti negativi in modo commisurato al grado di gravità e alla probabilità dell'impatto negativo,*** e ragionevolmente ***disponibili per la*** società, considerate le circostanze del caso specifico, comprese la natura e la portata dell'impatto negativo e dei fattori di rischio pertinenti;	***"***o) "misure adeguate": misure ***volte a*** conseguire gli obiettivi del dovere di diligenza e ragionevolmente ***attuabili dalla*** società, considerate le circostanze del caso specifico, comprese la natura e la portata dell'impatto negativo e dei fattori di rischio pertinenti;***";***

Or. en

Emendamento 596
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 2

Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
n) "portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, sindacati e rappresentanti dei lavoratori, persone fisiche o comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere direttamente lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, nonché i rappresentanti legittimi di tali persone fisiche o comunità;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 597
Axel Voss, Radan Kanev

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 – lettera a (nuova)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a) all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), il punto ii) è soppresso;

Or. en

Motivazione

In questo modo si elimina la catena di attività a valle. La distribuzione, il trasporto e l'immagazzinamento sono effettuati direttamente dalla società, e sono quindi compresi nelle attività della stessa, o per conto della società, il che costituirebbe un servizio fornito ad essa e implicherebbe dunque un rapporto a monte.

Emendamento 598
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 – lettera a (nuova)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l

Testo in vigore	*Emendamento*
	a) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera l) è così modificata:
1) "impatto negativo ***grave***": impatto negativo ***che è*** particolarmente ***incisivo*** in ragione della sua ***natura***, ***come ad esempio un impatto che comporta un danno alla vita, alla salute o alla libertà delle persone, o in ragione della sua*** entità, portata ***o carattere irrimediabile, tenendo in considerazione la sua gravità, compreso il numero di persone fisiche che sono o possono essere colpite, la misura in cui l'ambiente è o può essere danneggiato o altrimenti colpito, la sua irreversibilità e i limiti alla capacità di riportare le persone fisiche o l'ambiente colpiti a una situazione equivalente a quella esistente prima dell'impatto entro un periodo di tempo ragionevole***.	***"***1) "***Grave*** impatto negativo" ***significa un*** impatto negativo particolarmente ***significativo*** in ragione della sua entità, portata e ***natura irreparabile****.**";*

Or. it

Motivazione

Il concetto di impatto negativo dovrebbe essere definito quanto più precisamente possibile, in particolare in base all'entità, alla portata ed alla irreparabilità, in linea con i Principi Guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. L'emendamento si allinea alle disposizioni in materia di responsabilità civile che si concentrano sulla risposta a danni effettivi piuttosto che sulla creazione di una responsabilità ad ampio raggio

Emendamento 599
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 2
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
n) "portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, sindacati e rappresentanti dei lavoratori**,** persone fisiche o comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere direttamente lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, nonché i rappresentanti legittimi di tali persone fisiche o comunità;	n) "portatori di interessi": ***i)*** dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, sindacati e rappresentanti dei lavoratori***;*** ***ii) piccoli proprietari della società e quelli delle sue controllate e dei suoi partner commerciali;*** ***iii) consumatori e altre*** persone fisiche***, gruppi, entità*** o comunità***, comprese le popolazioni indigene,*** i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere direttamente lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, nonché i rappresentanti legittimi di tali persone fisiche***, gruppi, entità*** o comunità; ***iv) organizzazioni della società civile e altre entità che hanno come finalità statutaria la difesa dei diritti umani, della buona governance, dell'ambiente o del clima e difensori dell'ambiente e dei diritti umani;***

Or. en

Emendamento 600
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 2

Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
n) "portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, sindacati e rappresentanti dei lavoratori, persone fisiche ***o*** comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere direttamente lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, nonché i rappresentanti legittimi di tali persone fisiche o comunità;**.**	n) "portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, sindacati e rappresentanti dei lavoratori, ***consumatori e altre*** persone fisiche***, gruppi,*** comunità ***o soggetti*** i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere direttamente lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, ***compresi i dipendenti dei partner commerciali della società e dei loro sindacati e i rappresentanti dei lavoratori, le istituzioni nazionali per i diritti umani e l'ambiente, le organizzazioni della società civile le cui finalità comprendono la protezione dell'ambiente,*** nonché i rappresentanti legittimi di tali persone fisiche***, gruppi, soggetti*** o comunità;

Or. fr

Motivazione

L'exigence selon laquelle les parties prenantes doivent être « directement » affectées constitue une limitation injustifiée et redondante, qui n'est pas conforme au reste de la législation, en particulier en ce qui concerne la définition des impacts négatifs. Par ailleurs, lors de l'identification des risques, des individus ou organisations qui ne sont pas directement affectés peuvent néanmoins disposer d'informations pertinentes pour les entreprises. Par exemple, les organisations œuvrant pour la protection de l'environnement ne seront pas directement touchées par un dommage, mais elles constituent des parties prenantes clés qu'il convient de prendre en compte. Dans d'autres cas, comme le travail forcé, notamment lorsqu'il s'agit de travail forcé systémique imposé par l'État, les victimes ne disposent souvent pas de l'espace civique nécessaire pour s'organiser et participer à des mécanismes d'engagement, devant alors s'en remettre à des relais. En cas d'accidents industriels, comme l'effondrement du Rana Plaza en 2013, les familles des victimes ne sont peut-être pas considérées comme directement affectées, mais elles devraient être reconnues comme des parties prenantes essentielles avec lesquelles les entreprises doivent dialoguer.

Emendamento 601
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, Raphaël

Glucksmann, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 2
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
n) "portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, sindacati e rappresentanti dei lavoratori, persone fisiche o comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere ***direttamente*** lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, nonché i rappresentanti legittimi di tali persone fisiche o comunità;	n) "portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, sindacati e rappresentanti dei lavoratori, persone fisiche o comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, nonché i rappresentanti legittimi di tali persone fisiche o comunità***, istituzioni nazionali per i diritti umani e l'ambiente e, se la società può ragionevolmente essere a conoscenza delle stesse, pertinenti organizzazioni della società civile, comprese organizzazioni dei consumatori***;

Or. en

Emendamento 602
Adrián Vázquez Lázara, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 2
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
n) "portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali, sindacati e rappresentanti dei lavoratori, persone fisiche o comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere direttamente lesi dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi	n) "portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali ***diretti***, sindacati e rappresentanti dei lavoratori, persone fisiche o comunità***, se del caso,*** i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere direttamente lesi ***dagli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente***

partner commerciali, nonché i rappresentanti legittimi di tali persone fisiche o comunità;	***chiaramente identificati e derivanti*** dai prodotti, dai servizi e dalle attività della società, delle sue filiazioni e dei suoi partner commerciali ***diretti***, nonché i rappresentanti legittimi di tali persone fisiche o comunità;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire la chiarezza del diritto e la proporzionalità incentrando la definizione di "portatori di interessi" su quanti sono direttamente lesi da impatti negativi chiaramente collegati alla società, alle sue filiazioni o ai suoi partner commerciali diretti. La modifica previene oneri sproporzionati legati a impatti remoti o indiretti e garantisce che il dialogo con i portatori di interessi rimanga efficace, pertinente e all'interno della sfera di influenza della società.

Emendamento 603
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann, Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 2
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione	*Emendamento*
n) "portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni ***e dei suoi partner commerciali***, sindacati e rappresentanti dei lavoratori, persone fisiche o comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere direttamente lesi ***dai prodotti, dai servizi e*** dalle attività della società***,*** delle sue filiazioni ***e dei suoi partner commerciali, nonché i rappresentanti legittimi di tali persone fisiche o comunità***;	n) "portatori di interessi": dipendenti della società, dipendenti delle sue filiazioni, sindacati e rappresentanti dei lavoratori, persone fisiche o comunità i cui diritti o interessi sono o potrebbero essere direttamente lesi dalle attività della società ***o*** delle sue filiazioni;

Or. en

Emendamento 604
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann, Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera p

Testo in vigore	*Emendamento*
	2 ter) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
p) "rapporto d'affari": la relazione di una società con un partner commerciale;	***"***p) "rapporto d'affari": la relazione ***diretta*** di una società con un partner commerciale;***";***

Or. en

Emendamento 605
Axel Voss, Radan Kanev

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo in vigore	*Emendamento*
	2 bis) all'articolo 3, paragrafo 1, la lettera u) è sostituita dalla seguente:
u) "fattori di rischio": fatti, situazioni o circostanze ***connessi alla*** gravità e ***alla*** probabilità di un impatto negativo, compresi i fatti, le situazioni o le circostanze a livello di società, quelli relativi alle attività commerciali, quelli geografici e contestuali, quelli connessi ai prodotti e ai servizi e quelli settoriali;	***"***u) "fattori di rischio": fatti, situazioni o circostanze ***che determinano la*** gravità e ***la*** probabilità di un impatto negativo, compresi i fatti, le situazioni o le circostanze a livello di società ***(comprese cattive condizioni di lavoro e pratiche discriminatorie)***, quelli relativi alle attività commerciali, quelli geografici e contestuali ***(compresi uno Stato di diritto debole, conflitti armati, scarse tutele del lavoro e dell'ambiente)***, quelli connessi ai prodotti e ai servizi ***(compresi materiali associati ai***

danni ambientali e al lavoro minorile) e quelli settoriali ***(comprese industrie che presentano un rischio intrinsecamente più elevato a causa della natura delle loro attività)***;***";***

Or. en

Motivazione

Le imprese hanno difficoltà a comprendere l'approccio basato sul rischio. Il testo deve essere quindi chiaro in merito ai fattori di rischio, che determinano a quali aspetti le imprese devono prestare attenzione.

Emendamento 606
Javier Zarzalejos, Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera u

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis) all'articolo 3, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera u bis) (nuova):
	"u bis) "area geografica ad alto rischio": un'area in cui si verificano violazioni sistematiche e diffuse del dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente; ";

Or. en

Emendamento 607
Javier Zarzalejos, Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter) all'articolo 3, paragrafo 1, è inserita la lettera u ter) seguente:
	"u ter) "settore ad alto rischio": un settore industriale in cui si verificano violazioni sistematiche e diffuse del dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente; ";

Or. en

Emendamento 608
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
3) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"Articolo 4	
Livello di armonizzazione	
1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri non introducono nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla presente direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quanto stabilito agli articoli 6 e 8, all'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 11, paragrafi da 1 a 6, e all'articolo 14.	
2. Nonostante il paragrafo 1, la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni più rigorose che divergono da quanto stabilito in disposizioni diverse dagli articoli 6 e 8, dall'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, dall'articolo 11, paragrafi da 1 a 6, e	

dall'articolo 14, o disposizioni più specifiche in termini di obiettivo o di settore interessato, anche disciplinando specifici prodotti, servizi e situazioni, al fine di conseguire un diverso livello di tutela dei diritti umani, occupazionali e sociali, dell'ambiente o del clima. ";

Or. en

Emendamento 609
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 – parte introduttiva
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
3) l'articolo 4 è ***sostituito dal seguente:***	3) l'articolo 4 è ***soppresso;***

Or. en

Emendamento 610
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Livello di armonizzazione	***soppresso***

Or. en

Emendamento 611
Kira Marie Peter-Hansen

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri non introducono nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla presente direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quanto stabilito agli articoli 6 e 8, all'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 11, paragrafi da 1 a 6, e all'articolo 14.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 612
Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri non introducono nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla presente direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quanto stabilito agli articoli 6 e 8, all'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 11, paragrafi da 1 a 6, e all'articolo 14.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 613
Angelika Winzig, Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri non ***introducono nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla*** presente direttiva ***che stabiliscano obblighi relativi*** al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono ***da quanto stabilito agli articoli 6 e 8, all'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 11, paragrafi da 1 a 6, e all'articolo 14***.	1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri non ***possono adottare, nell'ambito di applicazione della*** presente direttiva***, disposizioni nazionali relative*** al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono ***o vanno oltre le prescrizioni della presente direttiva***.

Or. de

Motivazione

Il presente emendamento ha la finalità di chiarire giuridicamente che la direttiva mira alla piena armonizzazione degli obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e tutela ambientale. Gli approcci nazionali autonomi porterebbero alla frammentazione del mercato interno e creerebbero ulteriore incertezza giuridica e burocrazia, in particolare per le imprese che operano a livello transfrontaliero. Una regolamentazione uniforme a livello europeo è decisiva per la certezza della pianificazione e per la competitività delle imprese.

Emendamento 614
Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri non introducono nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla presente direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere	1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri non introducono nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla presente direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere

di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quanto stabilito ***agli articoli 6 e 8, all'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 11, paragrafi da 1 a 6, e all'articolo 14***.	di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quanto stabilito ***nella presente direttiva***.

Or. en

Emendamento 615
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri non introducono nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla presente direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quanto stabilito ***agli articoli 6 e*** 8, all'articolo 10, ***paragrafi da 1 a 5,*** all'articolo 11, ***paragrafi da 1 a 6, e all'articolo 14***.	1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri non introducono nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla presente direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quanto stabilito ***all'articolo*** 8, all'articolo 10, ***paragrafo 1 e*** all'articolo 11, ***paragrafo 1***.

Or. fr

Motivazione

Gli Stati membri non dovrebbero essere limitati nella loro capacità di stabilire norme più rigorose per quanto riguarda le misure che le società devono adottare per affrontare e ridurre i loro impatti negativi, o le procedure di reclamo, per consentire agli Stati membri di allinearsi meglio ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

Emendamento 616
Axel Voss, Radan Kanev, Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 3

Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri non introducono nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla presente direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quanto stabilito agli articoli ***6 e 8, all'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 11, paragrafi da 1 a 6, e all'articolo 14***.	1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri non introducono nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla presente direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quanto stabilito agli articoli ***2 e 3, agli articoli da 6 a 16 e agli articoli 24, 25 e 26***.

Or. en

Motivazione

Sia le entità dell'UE che quelle di paesi terzi richiedono una piena armonizzazione. Le catene di approvvigionamento operano sempre a livello transfrontaliero. Avere 27 interpretazioni diverse della stessa normativa rende più complicato il rispetto delle norme da parte di tutte le imprese e duplica gli obblighi per i fornitori.

Emendamento 617
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri non introducono nel proprio diritto nazionale disposizioni ***nel settore disciplinato dalla*** presente direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quanto stabilito agli articoli 6 e 8, all'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 11, paragrafi da 1 a 6, e all'articolo 14.	1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri non introducono nel proprio diritto nazionale disposizioni ***contrarie alla*** presente direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quanto stabilito agli articoli 6 e 8, all'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 11, paragrafi da 1 a 6, e all'articolo 14.

Or. en

Emendamento 618
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri non introducono nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla presente direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quanto stabilito ***agli articoli*** 6 ***e 8***, all'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 11, paragrafi da 1 a 6, ***e all'articolo 14***.	1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri non introducono nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla presente direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quanto stabilito ***all'articolo*** 6, all'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, ***e*** all'articolo 11, paragrafi da 1 a 6.

Or. en

Emendamento 619
Angelika Winzig, Lukas Mandl, Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nonostante il paragrafo 1, la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni più rigorose che divergono da quanto stabilito in disposizioni diverse dagli articoli 6 e 8, dall'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, dall'articolo 11, paragrafi da 1 a 6, e dall'articolo 14, o disposizioni più	***soppresso***

specifiche in termini di obiettivo o di settore interessato, anche disciplinando specifici prodotti, servizi e situazioni, al fine di conseguire un diverso livello di tutela dei diritti umani, occupazionali e sociali, dell'ambiente o del clima.

Or. de

Motivazione

Cfr. motivazione all'articolo 4, paragrafo 1.

Emendamento 620
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nonostante il paragrafo 1, la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni più rigorose che divergono da quanto stabilito in disposizioni diverse dagli articoli 6 e 8, dall'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, dall'articolo 11, paragrafi da 1 a 6, e dall'articolo 14, o disposizioni più specifiche in termini di obiettivo o di settore interessato, anche disciplinando specifici prodotti, servizi e situazioni, al fine di conseguire un diverso livello di tutela dei diritti umani, occupazionali e sociali, dell'ambiente o del clima.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 621
Axel Voss, Radan Kanev, Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nonostante il paragrafo 1, la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni più rigorose che divergono da quanto stabilito in disposizioni diverse dagli articoli 6 e 8, dall'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, dall'articolo 11, paragrafi da 1 a 6, e dall'articolo 14, o disposizioni più specifiche in termini di obiettivo o di settore interessato, anche disciplinando specifici prodotti, servizi e situazioni, al fine di conseguire un diverso livello di tutela dei diritti umani, occupazionali e sociali, dell'ambiente o del clima.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 622
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 3
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nonostante il paragrafo 1, la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni ***più*** rigorose che ***divergono da quanto stabilito in disposizioni diverse dagli articoli 6 e 8, dall'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, dall'articolo 11, paragrafi da 1 a 6, e dall'articolo 14, o disposizioni più specifiche in termini di obiettivo o di settore interessato, anche disciplinando specifici prodotti, servizi e situazioni, al***	2. Nonostante il paragrafo 1, la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni ***specifiche o meno*** rigorose che ***adeguano gli obblighi relativi al dovere di diligenza alle circostanze locali, alla situazione macroeconomica e alla politica economica dello Stato membro, in particolare alla luce delle caratteristiche degli scambi commerciali e della cooperazione transfrontaliera***.

fine di conseguire un diverso livello di tutela dei diritti umani, occupazionali e sociali, dell'ambiente o del clima.

Or. en

Emendamento 623
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis) l'articolo 5 è soppresso;

Or. en

Emendamento 624
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis) all'articolo 5 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
	"1 bis. Gli Stati Membri assicurano che, qualora un partner commerciale diretto sia una piccola o media impresa (PMI) con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea, l'impresa soggetta alla presente direttiva possa presumere che tale PMI sia conforme al dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, in quanto operante all'interno di un quadro giuridico nazionale conforme al diritto UE.
	Ciò non esonera le autorità competenti

dalla responsabilità di vigilare e garantire l'effettiva applicazione della legislazione vigente.";

Or. it

Motivazione

La limitazione degli obblighi ai soli partner commerciali diretti costituisce un passo avanti per limitare gli oneri sproporzionati sostenuti dalle PMI. Tuttavia occorre distinguere le PMI stabilite in Paesi terzi da quelle che operano all'interno della UE, già soggette ad un quadro giuridico rigoroso. In tal senso, l'introduzione di una presunzione di conformità per le PMI europee, fatte salve le funzioni di controllo delle autorità, consentirebbe di ridurre gli obblighi amministrativi delle imprese committenti, pur garantendo il rispetto di diritti umani e ambiente.

Emendamento 625
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 bis (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter) l'articolo 5 è così modificato:
	a) il paragrafo 2 è soppresso.

Or. it

Motivazione

La limitazione degli obblighi ai soli partner commerciali diretti è un elemento positivo per limitare gli oneri sproporzionati sostenuti dalle PMI. Tuttavia, occore distinguere le PMI stabilite in paesi terzi da quelle che operano nella UE. Queste ultime sono già soggette a un quadro giuridico nazionale ed europeo rigoroso, in linea con la presente direttiva. L'introduzione di una presunzione di conformità per le PMI europee consentirebbe di ridurre gli oneri ammnistrativi delle imprese committenti, garantendo il rispetto delle norme in materia di diritti umani e ambiente.

Emendamento 626
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 3 quater (nuovo)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
	"2 bis. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini del dovere di diligenza di cui alla presente direttiva, le società che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva non cerchino di ottenere dai partner commerciali con meno di 500 dipendenti informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'art. 29bis della direttiva 2013/34/UE.";

Or. it

Motivazione

In più punti del testo si propone di ancorare allo standards VSME il livello di informazioni che le imprese che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva possono richiedere alle micro e PMI. Ciò garantisce una garanzia fondamentale per gli operatori più piccoli contro ogni onere burocratico sproporzionato. Questa scelta dovrebbe avere carattere generale ed applicarsi ad ogni tipo di adempimento legato al dovere di diligenza di cui alla presente direttiva.

Emendamento 627
Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	-a) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate per individuare e valutare gli impatti negativi,	***"***1. Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate per individuare e valutare gli impatti negativi,

siano essi effettivi o potenziali, causati dalle proprie attività o da quelle delle sue filiazioni e, se collegate alla propria catena di attività, da quelle dei suoi partner commerciali, in conformità del presente articolo.	siano essi effettivi o potenziali, causati dalle proprie attività o da quelle delle sue filiazioni e, se collegate alla propria catena di attività, da quelle dei suoi partner commerciali ***diretti***, in conformità del presente articolo. ***Per le catene di approvvigionamento interamente situate all'interno dell'Unione europea, si può presumere l'assenza di un impatto negativo, a condizione che non vi siano prove specifiche confermate di un impatto negativo.";***

Or. en

Emendamento 628
Angelika Winzig, Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	-a) il paragrafo 1 è così modificato:
Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate per individuare e valutare gli impatti negativi***, siano essi*** effettivi ***o potenziali***, causati dalle proprie attività o da quelle delle sue filiazioni e***, se collegate alla propria catena di attività, da quelle*** dei ***suoi*** partner commerciali, in conformità del presente articolo.	***"***Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società adotti misure adeguate per individuare e valutare gli impatti negativi ***ed*** effettivi causati dalle proprie attività o da quelle delle sue filiazioni e dei ***loro*** partner commerciali ***diretti, nella misura in cui siano stati dimostrati gli effetti negativi e siano disponibili plausibili informazioni in merito***. ***"***

Or. de

Motivazione

L'emendamento garantisce che le imprese siano tenute a effettuare una valutazione approfondita solo in caso di effetti negativi dimostrati o plausibili. Ciò crea un criterio proporzionato e pratico, evita inutili obblighi di verifica lungo la catena di approvvigionamento e alleggerisce l'onere per le imprese. In tal modo l'obiettivo di protezione della direttiva è rispettato.

Emendamento 629
Axel Voss, Radan Kanev

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera a – parte introduttiva
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***al*** paragrafo 2***, la lettera b) è sostituita dalla*** seguente:	a) ***il*** paragrafo 2 ***è sostituito dal*** seguente:

Or. en

Emendamento 630
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
b) sulla base dei risultati della mappatura di cui alla lettera a), effettuare una valutazione approfondita delle proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, di quelle dei loro partner commerciali diretti, nei settori in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità.;	

Or. fr

Motivazione

L'évaluation doit porter sur les activités des partenaires commerciaux directs et indirects afin de garantir la couverture de toutes les incidences négatives potentielles. Limiter l'évaluation

approfondie aux partenaires commerciaux directs (niveau 1) pourrait exclure arbitrairement les parties les plus à risque de la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise, ce qui invaliderait l'approche fondée sur les risques sur laquelle repose la CSDDD. La meilleure façon d'accroître la flexibilité pour les entreprises serait de se concentrer sur les parties les plus risquées de la chaîne d'approvisionnement, plutôt que de limiter arbitrairement le devoir de vigilance à certains niveaux de la chaîne d'approvisionnement.

Emendamento 631
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:	***soppresso***
"b) sulla base dei risultati della mappatura di cui alla lettera a), effettuare una valutazione approfondita delle proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, di quelle dei loro partner commerciali diretti, nei settori in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità. ";	

Or. en

Emendamento 632
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***al*** paragrafo 2***, la lettera b) è sostituita dalla*** seguente:	a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
	"***2. Nell'ambito dell'obbligo previsto dal paragrafo 1, tenendo conto dei fattori di rischio pertinenti, le società adottano misure adeguate per:***
	a) procedere a un esercizio esplorativo, anche mappando la propria catena di attività, per individuare i settori generali delle proprie attività e di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, dei loro partner commerciali in cui è più probabile che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità;
"b) sulla base dei risultati ***della mappatura*** di cui alla lettera a), effettuare una valutazione approfondita delle proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, di quelle dei loro partner commerciali ***diretti***, nei settori in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità.";	***b)*** sulla base dei risultati ***dell'esercizio esplorativo*** di cui alla lettera a), effettuare una valutazione approfondita delle proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, di quelle dei loro partner commerciali, nei settori in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità***, compresa se necessario una valutazione a livello dei partner commerciali pertinenti***.";

Or. en

Emendamento 633
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) al paragrafo 2, la lettera ***b)*** è sostituita dalla seguente:	a) al paragrafo 2, la lettera ***a)*** è sostituita dalla seguente:

"a) procedere a un esercizio esplorativo delle proprie attività, quelle delle loro filiazioni e, se pertinenti alle proprie catene di attività, quelle dei loro partner commerciali, al fine di individuare i settori generali in cui è più probabile che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità. Tale esercizio esplorativo si basa su informazioni prontamente disponibili che le società possono ottenere da sole, quali informazioni contrattuali, informazioni rese pubbliche, informazioni raccolte nel contesto di iniziative multipartecipative, conoscenze settoriali o informazioni trasmesse da portatori di interessi ai sensi della presente direttiva.";

Or. en

Motivazione

Based on risk-based approach we set up a three stages approach: 1/ A scoping exercise where risks are identified based on information the company can obtain on their own (publicly available information, information in the contracts of the company, human rights reports, information which are common knowledge in a given sector or shared through private initiatives such a fora or alliances of businesses). 2/ Based on this scoping, an in-depth assessment takes place based, this time, on information the company can gather contacting their business partners, direct or indirect. This assessment must be gradual and proportionate, extending from tier to tier. 3/ If after this assessment, the information cannot be obtain a potential risk must be deemed identifiable and the next stage of the due diligence process must be triggered (preventing an adverse impact) with the last identifiable link of the chain. Meanwhile, the company can notify the supervisory authority to prove its good faith and seek guidance.

Emendamento 634
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera a – parte introduttiva
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***al*** paragrafo 2***, la lettera b) è sostituita dalla*** seguente:	a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

Or. en

Emendamento 635
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sulla base dei risultati della mappatura di cui alla lettera a), effettuare una valutazione approfondita delle proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, di quelle dei loro partner commerciali diretti, nei settori in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 636
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2. Nell'ambito dell'obbligo previsto dal paragrafo 1, e adottando un approccio basato sul rischio che tenga conto dei fattori di rischio pertinenti, compresi i fattori di rischio geografici e contestuali, i fattori di rischio settoriali, di prodotto o di servizio, nonché i fattori di rischio dell'attività commerciale o dei partner commerciali, le società adottano misure adeguate per:
	a) procedere a un esercizio esplorativo, sulla base delle informazioni ragionevolmente disponibili, per individuare i settori generali delle proprie attività e di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, dei loro partner commerciali in cui è più probabile che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità;
b) sulla base dei risultati ***della mappatura*** di cui alla lettera a), effettuare una valutazione ***approfondita*** delle proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, di quelle dei loro partner commerciali diretti, nei settori in cui ***è stata individuata una maggiore probabilità che gli*** impatti negativi ***si verifichino e siano di maggiore gravità***.	***b)*** sulla base dei risultati ***dell'esercizio esplorativo*** di cui alla lettera a), effettuare una valutazione ***ulteriore*** delle proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, di quelle dei loro partner commerciali diretti ***situati al di fuori dell'Unione europea***, nei settori in cui ***sono stati dimostrati*** impatti negativi ***o in cui informazioni fatturali e attendibili indicano tali effetti***.

Or. en

Emendamento 637
Axel Voss, Radan Kanev

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2. Nell'ambito dell'obbligo previsto dal paragrafo 1 e adottando un approccio basato sul rischio, le società adottano misure adeguate per:
	a) procedere a un esercizio esplorativo, basato su fattori di rischio, di tutte le proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle proprie catene di attività, di quelle dei loro partner commerciali, al fine di individuare i settori generali in cui è più probabile che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità.
b) sulla base dei risultati ***della mappatura*** di cui alla lettera a), effettuare una valutazione approfondita delle proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, di quelle dei loro partner commerciali ***diretti***, nei settori in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità.	***b)*** sulla base dei risultati ***dell'esercizio esplorativo*** di cui alla lettera a), effettuare una valutazione approfondita delle proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, di quelle dei loro partner commerciali, ***solo*** nei settori in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità. ***Le società non chiedono informazioni ai partner commerciali qualora non siano stati individuati rischi gravi e probabili.***

Or. en

Motivazione

The concept of plausible information would take away control from companies, which would let external actors decide which risks beyond their tier 1 are severe. Companies shall check where in their supply chain risks are very likely to occur AND where they are severe. There are hundreds of digital solutions that provide companies with reliable information on their risks beyond Tier 1, which depends on your risk factors. E.g. if you work in the leather industry (high sectoral risk) and source from Brazil (high geographic risk for the sector), you will likely have a severe risk. Only then should you try to gather information on that risk, which might require entity-based information (from your suppliers).

Emendamento 638
Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera -a (nuova)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo in vigore	*Emendamento*
	-a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) mappare le proprie attività, quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle proprie catene di attività, quelle dei loro partner commerciali, al fine di individuare i settori generali in cui è più probabile che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità;	***"***a) mappare le proprie attività, quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle proprie catene di attività, quelle dei loro partner commerciali ***diretti***, al fine di individuare i settori generali in cui è più probabile che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità***, sulla base delle informazioni ragionevolmente disponibili***; ***";***

Or. en

Emendamento 639
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sulla base dei risultati ***della mappatura*** di cui alla lettera a), effettuare una valutazione approfondita delle proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, di quelle dei loro partner commerciali ***diretti***, nei settori in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità.	b) ***al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:***
	"b) sulla base dei risultati ***dell'esercizio esplorativo*** di cui alla lettera a), effettuare una valutazione approfondita delle proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui

partecipano, di quelle dei loro partner commerciali, nei settori in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità. ***Tale valutazione si basa sia su informazioni prontamente disponibili che le società possono ottenere da sole sia su informazioni che ottengono dalle loro filiazioni, dai loro partner commerciali o dai portatori di interessi. Tale valutazione è gradualmente estesa oltre i primi livelli ed è commisurata alla gravità o alla probabilità degli impatti negativi.";***

Or. en

Motivazione

Based on risk-based approach we set up a three stages approach: 1/ A scoping exercise where risks are identified based on information the company can obtain on their own (publicly available information, information in the contracts of the company, human rights reports, information which are common knowledge in a given sector or shared through private initiatives such a fora or alliances of businesses). 2/ Based on this scoping, an in-depth assessment takes place based, this time, on information the company can gather contacting their business partners, direct or indirect. This assessment must be gradual and proportionate, extending from tier to tier. 3/ If after this assessment, the information cannot be obtain a potential risk must be deemed identifiable and the next stage of the due diligence process must be triggered (preventing an adverse impact) with the last identifiable link of the chain. Meanwhile, the company can notify the supervisory authority to prove its good faith and seek guidance.

Emendamento 640
Angelika Winzig, Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – paragrafo 4 – lettera a
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sulla base ***dei risultati*** della mappatura di cui alla lettera a)***, effettuare una valutazione approfondita delle proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di***	b) ***nell'ambito dell'obbligo di cui al paragrafo 1, le imprese adottano misure adeguate, tenendo conto dei fattori di rischio pertinenti, per effettuare una valutazione approfondita delle proprie***

attività cui partecipano, di quelle dei loro partner commerciali diretti, nei settori in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità.	***attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle loro catene di attività, delle attività dei loro partner commerciali diretti, nei settori in cui sono dimostrati impatti negativi o in cui sono disponibili informazioni plausibili su tali impatti,*** sulla base della mappatura di cui alla lettera a).

Or. de

Motivazione

L'emendamento accresce la certezza del diritto attraverso la sostituzione di concetti indefiniti con criteri verificabili. Le imprese dovrebbero svolgere valutazioni approfondite solo se vi sono indicazioni concrete di rischi. Ciò evita obblighi di verifica generalizzati e alleggerisce in particolare le PMI, senza compromettere l'obiettivo della direttiva di individuare e attenuare efficacemente i rischi effettivi.

Emendamento 641
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera a
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sulla base dei risultati della mappatura di cui alla lettera a), effettuare una valutazione approfondita delle proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, di quelle dei loro partner commerciali ***diretti***, nei settori in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità.;	b) sulla base dei risultati della mappatura di cui alla lettera a), effettuare una valutazione approfondita delle proprie attività, di quelle delle loro filiazioni e, se collegate alle catene di attività cui partecipano, di quelle dei loro partner commerciali, nei settori in cui è stata individuata una maggiore probabilità che gli impatti negativi si verifichino e siano di maggiore gravità.;

Or. fr

Motivazione

L'obiettivo delle modifiche proposte è quello di eliminare la limitazione dei rapporti d'affari diretti, ma allo stesso tempo di chiarire ulteriormente che la valutazione approfondita deve

avvenire prima nei settori e con i partner commerciali che presentano rischi elevati.

Emendamento 642
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) al paragrafo 2 è aggiunta la lettera c):
	"c) qualora una società non possa ottenere le informazioni di cui alla lettera b) in quanto non è possibile individuare un partner commerciale nella catena di attività o in quanto un partner commerciale non ha risposto a ripetute richieste durante la valutazione approfondita, la società considera che sia stato individuato un potenziale impatto negativo e si adopera per prevenirlo a norma dell'articolo 10 della presente direttiva. Allo stesso tempo, la società può anche informare le autorità di controllo designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 24 e chiedere indicazioni.";

Or. en

Motivazione

Based on risk-based approach we set up a three stages approach : 1/ A scoping exercise where risks are identified based on information the company can obtain on their own (publicly available information, information in the contracts of the company, human rights reports, information which are common knowledge in a given sector or shared through private initiatives such a fora or alliances of businesses). 2/ Based on this scoping, an in-depth assessment takes place based, this time, on information the company can gather contacting their business partners, direct or indirect. This assessment must be gradual and proportionate, extending from tier to tier. 3/ If after this assessment, the information cannot be obtain a potential risk must be deemed identifiable and the next stage of the due diligence process must be triggered (preventing an adverse impact) with the last identifiable link of the chain. Meanwhile, the company can notify the supervisory authority to prove its good faith and seek guidance.

Emendamento 643
Angelika Winzig, Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:	***soppresso***
"2 bis. Se dispone di informazioni plausibili da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto, la società effettua una valutazione approfondita. La società effettua sempre tale valutazione se la natura indiretta, anziché diretta, del rapporto con il partner commerciale è il risultato di una costruzione artificiosa che non riflette la realtà economica ma fa supporre un'elusione del paragrafo 2, lettera b). Se la valutazione conferma la probabilità che l'impatto negativo si verifichi o il fatto che esso si sia già verificato, quest'ultimo si considera individuato.	
Il primo comma lascia impregiudicato il fatto che, al momento della selezione di un partner commerciale diretto, la società prenda in considerazione le informazioni disponibili sui partner commerciali indiretti e sulla loro capacità di seguire le norme e i principi stabiliti nel codice di condotta della società.	
Nonostante il primo comma, indipendentemente dalla disponibilità di informazioni plausibili sui partner commerciali indiretti, la società chiede al partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società chiedendogli di ottenere a sua volta dai partner commerciali garanzie contrattuali	

equivalenti. Si applica conseguentemente l'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) ed e)."

Or. de

Motivazione

Anche nel caso dei partner commerciali diretti dovrebbe essere effettuata una verifica approfondita solo se sono disponibili informazioni plausibili. Qualsiasi ulteriore estensione automatica ai partner commerciali indiretti, indipendentemente dalle informazioni o dall'influenza, sarebbe sproporzionata e del tutto impraticabile.

Emendamento 644
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:	***soppresso***
"2 bis. Se dispone di informazioni plausibili da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto, la società effettua una valutazione approfondita. La società effettua sempre tale valutazione se la natura indiretta, anziché diretta, del rapporto con il partner commerciale è il risultato di una costruzione artificiosa che non riflette la realtà economica ma fa supporre un'elusione del paragrafo 2, lettera b). Se la valutazione conferma la probabilità che l'impatto negativo si verifichi o il fatto che esso si sia già verificato, quest'ultimo si considera individuato.	
Il primo comma lascia impregiudicato il fatto che, al momento della selezione di un partner commerciale diretto, la società	

prenda in considerazione le informazioni disponibili sui partner commerciali indiretti e sulla loro capacità di seguire le norme e i principi stabiliti nel codice di condotta della società.

Nonostante il primo comma, indipendentemente dalla disponibilità di informazioni plausibili sui partner commerciali indiretti, la società chiede al partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società chiedendogli di ottenere a sua volta dai partner commerciali garanzie contrattuali equivalenti. Si applica conseguentemente l'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) ed e).

";

Or. en

Emendamento 645
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:	***soppresso***
"2 bis. Se dispone di informazioni plausibili da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto, la società effettua una valutazione approfondita. La società effettua sempre tale valutazione se la natura indiretta, anziché diretta, del rapporto con il partner commerciale è il risultato di una costruzione artificiosa che non riflette la realtà economica ma fa supporre un'elusione del paragrafo 2,	

lettera b). Se la valutazione conferma la probabilità che l'impatto negativo si verifichi o il fatto che esso si sia già verificato, quest'ultimo si considera individuato.

Il primo comma lascia impregiudicato il fatto che, al momento della selezione di un partner commerciale diretto, la società prenda in considerazione le informazioni disponibili sui partner commerciali indiretti e sulla loro capacità di seguire le norme e i principi stabiliti nel codice di condotta della società.

Nonostante il primo comma, indipendentemente dalla disponibilità di informazioni plausibili sui partner commerciali indiretti, la società chiede al partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società chiedendogli di ottenere a sua volta dai partner commerciali garanzie contrattuali equivalenti. Si applica conseguentemente l'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) ed e). ";

Or. en

Emendamento 646
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:	***soppresso***
"2 bis. Se dispone di informazioni plausibili da cui si evince che sono emersi	

o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto, la società effettua una valutazione approfondita. La società effettua sempre tale valutazione se la natura indiretta, anziché diretta, del rapporto con il partner commerciale è il risultato di una costruzione artificiosa che non riflette la realtà economica ma fa supporre un'elusione del paragrafo 2, lettera b). Se la valutazione conferma la probabilità che l'impatto negativo si verifichi o il fatto che esso si sia già verificato, quest'ultimo si considera individuato.

Il primo comma lascia impregiudicato il fatto che, al momento della selezione di un partner commerciale diretto, la società prenda in considerazione le informazioni disponibili sui partner commerciali indiretti e sulla loro capacità di seguire le norme e i principi stabiliti nel codice di condotta della società.

Nonostante il primo comma, indipendentemente dalla disponibilità di informazioni plausibili sui partner commerciali indiretti, la società chiede al partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società chiedendogli di ottenere a sua volta dai partner commerciali garanzie contrattuali equivalenti. Si applica conseguentemente l'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) ed e). ";

Or. en

Emendamento 647
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:	***soppresso***
"2 bis. Se dispone di informazioni plausibili da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto, la società effettua una valutazione approfondita. La società effettua sempre tale valutazione se la natura indiretta, anziché diretta, del rapporto con il partner commerciale è il risultato di una costruzione artificiosa che non riflette la realtà economica ma fa supporre un'elusione del paragrafo 2, lettera b). Se la valutazione conferma la probabilità che l'impatto negativo si verifichi o il fatto che esso si sia già verificato, quest'ultimo si considera individuato.	
Il primo comma lascia impregiudicato il fatto che, al momento della selezione di un partner commerciale diretto, la società prenda in considerazione le informazioni disponibili sui partner commerciali indiretti e sulla loro capacità di seguire le norme e i principi stabiliti nel codice di condotta della società.	
Nonostante il primo comma, indipendentemente dalla disponibilità di informazioni plausibili sui partner commerciali indiretti, la società chiede al partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società chiedendogli di ottenere a sua volta dai partner commerciali garanzie contrattuali equivalenti. Si applica conseguentemente l'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) ed e). ";	

Or. en

Motivazione

Sulla base di un approccio basato sul rischio, è stato definito un approccio in tre fasi. Per questo motivo, la definizione di "informazioni plausibili" non è più necessaria.

Emendamento 648
Adrián Vázquez Lázara, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:	***soppresso***
"2 bis. Se dispone di informazioni plausibili da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto, la società effettua una valutazione approfondita. La società effettua sempre tale valutazione se la natura indiretta, anziché diretta, del rapporto con il partner commerciale è il risultato di una costruzione artificiosa che non riflette la realtà economica ma fa supporre un'elusione del paragrafo 2, lettera b). Se la valutazione conferma la probabilità che l'impatto negativo si verifichi o il fatto che esso si sia già verificato, quest'ultimo si considera individuato.	
Il primo comma lascia impregiudicato il fatto che, al momento della selezione di un partner commerciale diretto, la società prenda in considerazione le informazioni disponibili sui partner commerciali indiretti e sulla loro capacità di seguire le norme e i principi stabiliti nel codice di condotta della società.	
Nonostante il primo comma, indipendentemente dalla disponibilità di informazioni plausibili sui partner commerciali indiretti, la società chiede al	

partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società chiedendogli di ottenere a sua volta dai partner commerciali garanzie contrattuali equivalenti. Si applica conseguentemente l'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) ed e).
";

Or. en

Motivazione

Raggiungere l'inizio della catena di approvvigionamento è spesso un processo molto complesso, in particolare quando sono coinvolti molteplici livelli. Ciò comporta una burocrazia eccessiva, che ostacola l'efficienza del dovere di diligenza. L'emendamento consente alle imprese di concentrarsi sui fornitori diretti, garantendo un'attuazione efficace del dovere di diligenza in linea con gli obiettivi della direttiva. Semplifica gli obblighi, basandosi su informazioni affidabili e riducendo la portata dei rapporti d'affari diretti.

Emendamento 649
Axel Voss, Radan Kanev

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. Se dispone di informazioni plausibili da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto, la società effettua una valutazione approfondita. La società effettua sempre tale valutazione se la natura indiretta, anziché diretta, del rapporto con il partner commerciale è il risultato di una costruzione artificiosa che non riflette la realtà economica ma fa supporre un'elusione del paragrafo 2, lettera b). Se la valutazione conferma la probabilità che l'impatto negativo si verifichi o il fatto che esso si sia già verificato, quest'ultimo si considera individuato.	***soppresso***

Il primo comma lascia impregiudicato il fatto che, al momento della selezione di un partner commerciale diretto, la società prenda in considerazione le informazioni disponibili sui partner commerciali indiretti e sulla loro capacità di seguire le norme e i principi stabiliti nel codice di condotta della società.

Nonostante il primo comma, indipendentemente dalla disponibilità di informazioni plausibili sui partner commerciali indiretti, la società chiede al partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società chiedendogli di ottenere a sua volta dai partner commerciali garanzie contrattuali equivalenti. Si applica conseguentemente l'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) ed e).

Or. en

Emendamento 650
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. Se dispone di informazioni plausibili da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto, la società effettua una valutazione approfondita. La società effettua sempre tale valutazione se la natura indiretta, anziché diretta, del rapporto con il partner commerciale è il risultato di una costruzione artificiosa che non riflette la realtà economica ma fa supporre un'elusione del paragrafo 2, lettera b). Se la valutazione conferma la probabilità che l'impatto negativo si	***soppresso***

verifichi o il fatto che esso si sia già verificato, quest'ultimo si considera individuato.

Il primo comma lascia impregiudicato il fatto che, al momento della selezione di un partner commerciale diretto, la società prenda in considerazione le informazioni disponibili sui partner commerciali indiretti e sulla loro capacità di seguire le norme e i principi stabiliti nel codice di condotta della società.

Nonostante il primo comma, indipendentemente dalla disponibilità di informazioni plausibili sui partner commerciali indiretti, la società chiede al partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società chiedendogli di ottenere a sua volta dai partner commerciali garanzie contrattuali equivalenti. Si applica conseguentemente l'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) ed e).

Or. en

Motivazione

Sulla base di un approccio basato sul rischio, è stato definito un approccio in tre fasi. Per questo motivo, la definizione di "informazioni plausibili" non è più necessaria.

Emendamento 651
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 bis – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se dispone di informazioni plausibili da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto, la società effettua una	***soppresso***

valutazione approfondita. La società effettua sempre tale valutazione se la natura indiretta, anziché diretta, del rapporto con il partner commerciale è il risultato di una costruzione artificiosa che non riflette la realtà economica ma fa supporre un'elusione del paragrafo 2, lettera b). Se la valutazione conferma la probabilità che l'impatto negativo si verifichi o il fatto che esso si sia già verificato, quest'ultimo si considera individuato.

Or. fr

Motivazione

The Commission's approach is practically the same approach as the German Supply Chain law. Experience shows that reducing due diligence to tier 1 and relying on "plausible information" (in Germany: "substantiated knowledge") does not reduce bureaucracy. In fact, it removes the preventive nature of due diligence, and would mean that companies do not "own" their due diligence process, but wait for external information to emerge.This, in turn, also increases costs; the German Federal Office for Economic Affairs and Export Control (BAFA) itself noted: "Companies that consider the risks in the extended supply chain from the very beginning will not have to bear the high costs of ad hoc risk analyses or modify their preventative measures as a result." The approach of activating due diligence after "plausible information" has emerged means due diligence itself becomes a pure paper tiger that does not serve to identify issues. German practitioners and experts were therefore enthusiastic about the risk-based Tier-N focus, which gives companies the freedom to focus efforts on where it really matters. Further, the Commission proposal is not aligned with international standards (such as the OECD Guidelines and the UNGPs). The UNGPs in comparison have a risk-based approach: "Where business enterprises have large numbers of entities in their value chains it may be unreasonably difficult to conduct due diligence for adverse human rights impacts across them all. If so, business enterprises should identify general areas where the risk of adverse human rights impacts is most significant (...) and prioritize these for human rights due diligence."

Emendamento 652
Michał Wawrykiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se dispone di informazioni plausibili da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto, la società effettua una valutazione approfondita. La società effettua sempre tale valutazione se la natura indiretta, anziché diretta, del rapporto con il partner commerciale è il risultato di una costruzione artificiosa che non riflette la realtà economica ma fa supporre un'elusione del paragrafo 2, lettera b). Se la valutazione conferma la probabilità che l'impatto negativo si verifichi o il fatto che esso si sia già verificato, quest'ultimo si considera individuato.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 653
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se dispone di informazioni plausibili da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto, la società effettua una valutazione approfondita. La società effettua sempre tale valutazione se la natura indiretta, anziché diretta, del rapporto con il partner commerciale è il risultato di una costruzione artificiosa che non riflette la realtà economica ma fa supporre un'elusione del paragrafo 2, lettera b). Se la valutazione conferma la probabilità che l'impatto negativo si	***soppresso***

verifichi o il fatto che esso si sia già verificato, quest'ultimo si considera individuato.

Or. en

Motivazione

Sulla base di un approccio basato sul rischio, è stato definito un approccio in tre fasi. Per questo motivo, la definizione di "informazioni plausibili" non è più necessaria.

Emendamento 654
Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se dispone di ***informazioni plausibili*** da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto, la società effettua una valutazione approfondita. ***La società effettua sempre tale valutazione se la natura indiretta, anziché diretta, del rapporto con il partner commerciale è il risultato di una costruzione artificiosa che non riflette la realtà economica ma fa supporre un'elusione del paragrafo 2, lettera b). Se la valutazione conferma la probabilità che l'impatto negativo si verifichi o il fatto che esso si sia già verificato, quest'ultimo si considera individuato.***	Se dispone di ***prove specifiche confermate*** da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto, la società effettua una valutazione approfondita.

Or. en

Emendamento 655
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
è inserito il seguente paragrafo 2 bis:	è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
"2 bis. Se dispone di informazioni plausibili da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto, la società effettua una valutazione approfondita. ***La società effettua sempre tale valutazione se la natura indiretta, anziché diretta, del rapporto con il*** partner commerciale ***è il risultato di una costruzione artificiosa che non riflette la realtà economica ma fa supporre un'elusione del paragrafo 2, lettera b). Se la valutazione conferma la probabilità che l'impatto negativo si verifichi o il fatto che esso si sia già verificato, quest'ultimo si considera individuato***.	"***Sulla base della mappatura di cui al comma 1, lett. a), e*** se dispone di informazioni plausibili ***a norma degli orientamenti di cui all'art. 19 oppure delle linee guida OCSE*** da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto, la società effettua una valutazione approfondita. ***Il primo comma lascia impregiudicato il fatto che, al momento della selezione di un*** partner commerciale ***diretto, la società prenda in considerazione le informazioni disponibili sui partner commerciali indiretti e sulla loro capacità di seguire le norme della presente direttiva. Le società che rientrano nell'ambito di applicazione supportano i propri partner commerciali nell'adeguare la loro attività agli orientamenti pubblicati dalla Commissione Europea a norma dell'art. 19***.";
Il primo comma lascia impregiudicato il fatto che, al momento della selezione di un partner commerciale diretto, la società prenda in considerazione le informazioni disponibili sui partner commerciali indiretti e sulla loro capacità di seguire le norme e i principi stabiliti nel codice di condotta della società.	
Nonostante il primo comma, indipendentemente dalla disponibilità di informazioni plausibili sui partner commerciali indiretti, la società chiede al partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società chiedendogli di ottenere a sua volta dai partner commerciali garanzie contrattuali equivalenti. Si applica conseguentemente l'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) ed	

e).";

Or. it

Motivazione

Il testo non fornisce sufficiente chiarezza alle imprese per ciò che riguarda l'obbligo di effettuare la mappatura per rilevare impatti negativi (effettivi o potenziali). Per ragioni di certezza del diritto tale mappatura si dovrebbe basare su informazioni provenienti da fonti affidabili e definite ex ante.

Emendamento 656
Javier Zarzalejos, Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se dispone di informazioni plausibili da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto, la società effettua una valutazione approfondita. La società effettua sempre tale valutazione se la natura indiretta, anziché diretta, del rapporto con il partner commerciale è il risultato di una costruzione artificiosa che non riflette la realtà economica ma fa supporre un'elusione del paragrafo 2, lettera b). Se la valutazione conferma la probabilità che l'impatto negativo si verifichi o il fatto che esso si sia già verificato, quest'ultimo si considera individuato.	Se dispone di informazioni plausibili da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto ***o che il suo partner commerciale indiretto opera in un settore o in un'area geografica ad alto rischio***, la società effettua una valutazione approfondita. La società effettua sempre tale valutazione se la natura indiretta, anziché diretta, del rapporto con il partner commerciale è il risultato di una costruzione artificiosa che non riflette la realtà economica ma fa supporre un'elusione del paragrafo 2, lettera b). Se la valutazione conferma la probabilità che l'impatto negativo si verifichi o il fatto che esso si sia già verificato, quest'ultimo si considera individuato.

Or. en

Emendamento 657
Arash Saeidi, Mario Furore

a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 bis – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se dispone di informazioni plausibili da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto, la società effettua una valutazione approfondita. La società effettua sempre tale valutazione se la natura indiretta, anziché diretta, del rapporto con il partner commerciale è il risultato di una costruzione artificiosa che non riflette la realtà economica ma fa supporre un'elusione del paragrafo 2, lettera b). Se la valutazione conferma la probabilità che l'impatto negativo si verifichi o il fatto che esso si sia già verificato, quest'ultimo si considera individuato.	Se dispone ***o si può ragionevolmente presumere che sia a conoscenza*** di informazioni plausibili da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto, la società effettua una valutazione approfondita. La società effettua sempre tale valutazione se la natura indiretta, anziché diretta, del rapporto con il partner commerciale è il risultato di una costruzione artificiosa che non riflette la realtà economica ma fa supporre un'elusione del paragrafo 2, lettera b). Se la valutazione conferma la probabilità che l'impatto negativo si verifichi o il fatto che esso si sia già verificato, quest'ultimo si considera individuato.

Or. fr

Motivazione

Il riferimento alle informazioni che una società dovrebbe ragionevolmente conoscere eviterà una situazione in cui una società non dispone di informazioni sugli impatti negativi perché non ha richiesto tali informazioni o non ha effettuato un'adeguata mappatura a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a). È inoltre in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

Emendamento 658
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera b

Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se dispone di informazioni plausibili da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto, la società effettua una valutazione ***approfondita***. La società effettua sempre tale valutazione se la natura indiretta, anziché diretta, del rapporto con il partner commerciale è il risultato di una costruzione artificiosa che non riflette la realtà economica ma fa supporre un'elusione del paragrafo 2, lettera b). Se la valutazione conferma la ***probabilità che l'***impatto negativo ***si verifichi o il fatto che esso si sia già verificato***, quest'ultimo si considera individuato.	Se dispone di informazioni plausibili ***che sono oggettive, fattuali e verificabili e*** da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto ***situato al di fuori dell'Unione europea***, la società effettua una valutazione ***ulteriore***. La società effettua sempre tale valutazione se la natura indiretta, anziché diretta, del rapporto con il partner commerciale è il risultato di una costruzione artificiosa che non riflette la realtà economica ma fa supporre un'elusione del paragrafo 2, lettera b). Se la valutazione conferma la ***sussistenza dell'***impatto negativo, quest'ultimo si considera individuato.

Or. en

Emendamento 659
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 bis – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se dispone di informazioni plausibili da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto, la società effettua una valutazione approfondita. ***La*** società ***effettua sempre*** tale valutazione se la natura indiretta, anziché diretta, del rapporto con il partner commerciale è il risultato di una costruzione artificiosa che non riflette la realtà economica ma fa supporre un'elusione del paragrafo 2, lettera b). Se la valutazione conferma la probabilità che	Se dispone di informazioni plausibili da cui si evince che sono emersi o potrebbero emergere impatti negativi a livello delle attività di un partner commerciale indiretto, la società effettua una valutazione approfondita. ***Alla*** società ***è raccomandato di effettuare*** tale valutazione se la natura indiretta, anziché diretta, del rapporto con il partner commerciale è il risultato di una costruzione artificiosa che non riflette la realtà economica ma fa supporre un'elusione del paragrafo 2, lettera b). Se la valutazione conferma la probabilità che

l'impatto negativo si verifichi o il fatto che esso si sia già verificato, quest'ultimo si considera individuato.	l'impatto negativo si verifichi o il fatto che esso si sia già verificato, quest'ultimo si considera individuato.

Or. en

Emendamento 660
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 bis – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Ai fini del primo comma, per informazioni plausibili si intende una delle informazioni seguenti:
	a) ogni singola prova documentale esplicita degli impatti negativi, in formato scritto, video, audio o fisico;
	b) qualsiasi segnalazione di impatti negativi che sia stata fatta dalle forze di polizia, dalla magistratura o dalle autorità nazionali di uno Stato membro o di un paese terzo;
	c) qualsiasi segnalazione di impatti negativi presentata da un'organizzazione non governativa, da un sindacato, da un gruppo di comunità o da un altro soggetto, qualora il soggetto esista da almeno 12 mesi e possa dimostrare in che modo le sue attività promuovono la protezione dell'ambiente o i diritti umani.

Or. fr

Motivazione

Informazioni plausibili è un termine vago che richiede una definizione, in modo che le società abbiano un chiaro obbligo di dare seguito a qualsiasi segnalazione presentata.

Emendamento 661
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 bis – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma lascia impregiudicato il fatto che, al momento della selezione di un partner commerciale diretto, la società prenda in considerazione le informazioni disponibili sui partner commerciali indiretti e sulla loro capacità di seguire le norme e i principi stabiliti nel codice di condotta della società.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 662
Michał Wawrykiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 bis – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma lascia impregiudicato il fatto che, al momento della selezione di un partner commerciale diretto, la società prenda in considerazione le informazioni disponibili sui partner commerciali indiretti e sulla loro capacità di seguire le norme e i principi stabiliti nel codice di condotta della società.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 663
Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 bis – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma lascia impregiudicato il fatto che, al momento della selezione di un partner commerciale diretto, la società prenda in considerazione le informazioni disponibili sui partner commerciali indiretti e sulla loro capacità di seguire le norme e i principi stabiliti nel codice di condotta della società.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 664
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 bis – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il primo comma lascia impregiudicato il fatto che, al momento della selezione di un partner commerciale diretto, la società prenda in considerazione le informazioni disponibili sui partner commerciali indiretti e sulla loro capacità di seguire le norme ***e i principi stabiliti nel codice di condotta*** della ***società***.	Il primo comma lascia impregiudicato il fatto che, al momento della selezione di un partner commerciale diretto, la società prenda in considerazione le informazioni disponibili sui partner commerciali indiretti e sulla loro capacità di seguire le norme della ***presente direttiva***.

Or. it

Emendamento 665
Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera b

Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 bis – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nonostante il primo comma, indipendentemente dalla disponibilità di informazioni plausibili sui partner commerciali indiretti, la società chiede al partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società chiedendogli di ottenere a sua volta dai partner commerciali garanzie contrattuali equivalenti. Si applica conseguentemente l'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) ed e).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 666
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 bis – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nonostante il primo comma, indipendentemente dalla disponibilità di informazioni plausibili sui partner commerciali indiretti, la società chiede al partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società chiedendogli di ottenere a sua volta dai partner commerciali garanzie contrattuali equivalenti. Si applica conseguentemente l'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) ed e).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 667
Michał Wawrykiewicz

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 bis – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nonostante il primo comma, indipendentemente dalla disponibilità di informazioni plausibili sui partner commerciali indiretti, la società chiede al partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società chiedendogli di ottenere a sua volta dai partner commerciali garanzie contrattuali equivalenti. Si applica conseguentemente l'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) ed e).	Indipendentemente dalla disponibilità di informazioni plausibili sui partner commerciali indiretti, la società chiede al partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società chiedendogli di ottenere a sua volta dai partner commerciali garanzie contrattuali equivalenti. Si applica conseguentemente l'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) ed e).

Or. en

Motivazione

La valutazione approfondita condotta dalla società al fine di individuare i settori generali in cui è più probabile che si verifichino impatti negativi e che tali impatti siano più gravi dovrebbe essere limitata ai soli partner commerciali diretti. Lo svolgimento di tale valutazione per i partner commerciali indiretti aumenta in modo significativo l'onere amministrativo per le imprese che effettuano la valutazione.

Emendamento 668
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera b
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 2 bis – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nonostante il primo comma, indipendentemente dalla disponibilità di informazioni plausibili sui partner commerciali indiretti, la società ***chiede*** al partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società chiedendogli di	Nonostante il primo comma, indipendentemente dalla disponibilità di informazioni plausibili sui partner commerciali indiretti, la società ***può chiedere*** al partner commerciale diretto garanzie contrattuali quanto al rispetto del codice di condotta della società

ottenere a sua volta dai partner commerciali garanzie contrattuali equivalenti. Si applica conseguentemente l'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) ed e).	chiedendogli di ottenere a sua volta dai partner commerciali garanzie contrattuali equivalenti. Si applica conseguentemente l'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) ed e).

Or. en

Emendamento 669
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo in vigore	*Emendamento*
	b bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
3. ***Gli Stati membri provvedono a che*** le società ***siano autorizzate a valersi di risorse adeguate, tra cui*** relazioni ***indipendenti*** e informazioni raccolte con il meccanismo di notifica e la procedura di reclamo di cui all'articolo 14***, al fine di individuare e valutare gli impatti negativi di cui al paragrafo 1 basandosi, se del caso, su informazioni quantitative e qualitative***.	***"3. Ai fini dell'esercizio esplorativo di cui al paragrafo 1, lettera a),*** le società ***si basano in primo luogo su informazioni ragionevolmente disponibili, credibili e tempestive, tra cui i dati e le informazioni propri della società, fonti pubblicamente accessibili,*** relazioni***, studi e valutazioni d'impatto di altre parti, dati prodotti da organismi governativi e intergovernativi*** e informazioni raccolte ***con iniziative di settore e multipartecipative, nonché*** con il meccanismo di notifica e la procedura di reclamo di cui all'articolo 14.***";***

Or. en

Emendamento 670
Angelika Winzig, Lukas Mandl, Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera c

Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"	
4. Qualora le informazioni necessarie per la valutazione approfondita prevista dal paragrafo 2, lettera b), e dal paragrafo 2 bis possano essere ottenute da diversi partner commerciali, la società le chiede in via prioritaria, ove ragionevole, direttamente al partner o ai partner commerciali presso cui è più probabile che si verifichino gli impatti negativi.	
"	

Or. de

Motivazione

Poiché l'obbligo di rendicontazione è già stato limitato a impatti negativi dimostrati e plausibili, non è più necessaria un'ulteriore classificazione in termini di probabilità. Il paragrafo diventa quindi obsoleto e comporta solo un'inutile complessità. La sua soppressione aumenta la certezza del diritto e riduce i costi di attuazione.

Emendamento 671
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera c
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"4. Qualora le informazioni necessarie per la valutazione approfondita	

prevista dal paragrafo 2, lettera b), e dal paragrafo 2 bis possano essere ottenute da diversi partner commerciali, la società le chiede in via prioritaria, ove ragionevole, direttamente al partner o ai partner commerciali presso cui è più probabile che si verifichino gli impatti negativi.";

Or. en

Emendamento 672
Adrián Vázquez Lázara, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera c
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:	***soppresso***
"4. Qualora le informazioni necessarie per la valutazione approfondita prevista dal paragrafo 2, lettera b), e dal paragrafo 2 bis possano essere ottenute da diversi partner commerciali, la società le chiede in via prioritaria, ove ragionevole, direttamente al partner o ai partner commerciali presso cui è più probabile che si verifichino gli impatti negativi.";	

Or. en

Motivazione

Raggiungere l'inizio della catena di approvvigionamento è spesso un processo molto complesso, in particolare quando sono coinvolti molteplici livelli. Ciò comporta una burocrazia eccessiva, che ostacola l'efficienza del dovere di diligenza. L'emendamento consente alle imprese di concentrarsi sui fornitori diretti, garantendo un'attuazione efficace del dovere di diligenza in linea con gli obiettivi della direttiva. Semplifica gli obblighi, basandosi su informazioni affidabili e riducendo la portata dei rapporti d'affari diretti.

Emendamento 673
Axel Voss, Radan Kanev

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera c
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafi 3 e 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:	c) il paragrafo 4 ***dovrebbe essere soppresso; il paragrafo 3*** è sostituito dal seguente:

Or. en

Emendamento 674
Axel Voss, Radan Kanev

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera c
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora le informazioni necessarie per la valutazione approfondita prevista dal paragrafo 2, lettera b), e dal paragrafo 2 bis possano essere ottenute da diversi partner commerciali, la società ***le chiede in via prioritaria, ove ragionevole, direttamente al partner o ai partner commerciali presso cui è più probabile che si verifichino*** gli impatti negativi.	***3. Gli Stati membri provvedono a che le*** società ***siano autorizzate a valersi di risorse adeguate, tra cui relazioni indipendenti, soluzioni digitali, iniziative di settore o multipartecipative e informazioni raccolte con il meccanismo di notifica e la procedura di reclamo di cui all'articolo 14, al fine di individuare e valutare*** gli impatti negativi ***di cui al paragrafo 1 basandosi, se del caso, su informazioni quantitative e qualitative***. ***Se, pur avendo adottato misure adeguate per individuare gli impatti negativi, le società non dispongono di tutte le informazioni necessarie sulle loro catene di attività, dovrebbero spiegare il motivo per cui non è stato possibile ottenere tali informazioni e dovrebbero adottare i provvedimenti necessari e ragionevoli per ottenerle in futuro. Le società che hanno ragionevolmente spiegato perché non hanno potuto ottenere le informazioni necessarie e di conseguenza non hanno***

potuto adottare misure adeguate per prevenire, attenuare, arrestare o minimizzare l'impatto negativo non sono penalizzate.

Or. en

Motivazione

Occorre considerare anche che le imprese potrebbero non disporre di tutte le informazioni necessarie. Se hanno cercato di ottenere le informazioni ma vi sono riuscite, non dovrebbero essere penalizzate.

Emendamento 675
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera c
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora le informazioni necessarie per la valutazione approfondita prevista dal paragrafo 2, lettera b), e dal paragrafo 2 bis possano essere ottenute ***da diversi*** partner commerciali, la società ***le chiede in via prioritaria, ove ragionevole,*** direttamente ***al partner o ai*** partner commerciali ***presso cui è più probabile che si verifichino gli impatti negativi***.	4. Qualora le informazioni necessarie per la valutazione approfondita prevista dal paragrafo 2, lettera b), e dal paragrafo 2 bis possano essere ottenute ***dai*** partner commerciali ***interessati***, la società ***si adopera per richiederle*** direttamente ***a tali*** partner commerciali. ***Quando sono richieste informazioni a un partner commerciale che è una piccola o media impresa, la società deve agire con moderazione, privilegiando l'utilizzo di fonti accessibili al pubblico. Ciò comprende, se del caso, la richiesta di informazioni specificate nelle norme per l'uso obbligatorio o volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE e il massimo impegno possibile per ottenere informazioni mediante azioni collettive, anche attraverso il ricorso a iniziative di settore o multipartecipative e a un'ampia consultazione dei portatori di interessi.***

Or. en

Emendamento 676
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera c
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora le informazioni necessarie per la valutazione approfondita prevista dal paragrafo 2, lettera b), e dal paragrafo 2 bis possano essere ottenute da diversi partner commerciali, ***la*** società ***le chiede*** in via prioritaria, ove ragionevole, direttamente al partner o ai partner commerciali presso cui è più probabile che si verifichino gli impatti negativi.	4. Qualora le informazioni necessarie per la valutazione approfondita prevista dal paragrafo 2, lettera b), e dal paragrafo 2 bis possano essere ottenute da diversi partner commerciali, ***si raccomanda alla*** società ***di chiederle*** in via prioritaria, ove ragionevole, direttamente al partner o ai partner commerciali presso cui è più probabile che si verifichino gli impatti negativi.

Or. en

Emendamento 677
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera c
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora le informazioni necessarie per la valutazione approfondita prevista dal paragrafo 2, lettera b), e dal paragrafo 2 bis possano essere ottenute da diversi partner commerciali, la società le chiede in via prioritaria***, ove ragionevole,*** direttamente al partner o ai partner commerciali presso cui è più probabile che si verifichino gli impatti negativi.	4. Qualora le informazioni necessarie per la valutazione approfondita prevista dal paragrafo 2, lettera b), e dal paragrafo 2 bis possano essere ottenute da diversi partner commerciali, la società le chiede in via prioritaria direttamente al partner o ai partner commerciali presso cui è più probabile che si verifichino gli impatti negativi.

Motivazione

Al fine di prevenire ogni tipo di onere amministrativo sproporzionato o ingiustificato, la richiesta di informazione deve sempre rivolgersi ai partner commerciali presso cui è più probabile che si verifichino gli impatti negativi, senza introdurre generiche alternative.

Emendamento 678
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera d
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) è aggiunto il seguente paragrafo 5:	***soppresso***
"5. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della mappatura di cui al paragrafo 2, lettera a), le società non cerchino di ottenere dai partner commerciali diretti con meno di 500 dipendenti informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE.	
In deroga al primo comma, qualora siano necessarie informazioni supplementari per la mappatura di cui al paragrafo 2, lettera a), alla luce dell'indicazione di probabili impatti negativi o perché i principi non coprono gli impatti pertinenti, e qualora tali informazioni supplementari non possano ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi, la società può chiedere tali informazioni ai suddetti partner commerciali. ";	

Or. fr

Motivazione

Questo paragrafo potrebbe far sì che le società non ottengano informazioni sulle parti ad alto rischio nelle loro catene di fornitura, poiché si basa unicamente sulle dimensioni del partner commerciale. Crea inoltre ambiguità nei casi in cui le società con meno di 500 dipendenti fanno parte di un gruppo societario più ampio. Sorge incertezza sul fatto se e in quale misura le informazioni possano essere richieste alla società capogruppo, nonostante sia il soggetto responsabile ai sensi della CSDDD.

Emendamento 679
Lara Wolters, René Repasi, Chloé Ridel, Ana Catarina Mendes, Tiemo Wölken, Krzysztof Śmiszek, Kathleen Van Brempt, Eric Sargiacomo, Leire Pajín, José Cepeda, Estelle Ceulemans, Francisco Assis, Brando Benifei, Mohammed Chahim, Victor Negrescu, Raphaël Glucksmann, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera d
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) è aggiunto il seguente paragrafo 5:	***soppresso***
"5. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della mappatura di cui al paragrafo 2, lettera a), le società non cerchino di ottenere dai partner commerciali diretti con meno di 500 dipendenti informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE.	
In deroga al primo comma, qualora siano necessarie informazioni supplementari per la mappatura di cui al paragrafo 2, lettera a), alla luce dell'indicazione di probabili impatti negativi o perché i principi non coprono gli impatti pertinenti, e qualora tali informazioni supplementari non possano ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi, la società può chiedere tali informazioni ai suddetti partner commerciali. ";	

Or. en

Emendamento 680
Kira Marie Peter-Hansen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera d
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) è aggiunto il seguente paragrafo 5:	***soppresso***
"5. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della mappatura di cui al paragrafo 2, lettera a), le società non cerchino di ottenere dai partner commerciali diretti con meno di 500 dipendenti informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE.	
In deroga al primo comma, qualora siano necessarie informazioni supplementari per la mappatura di cui al paragrafo 2, lettera a), alla luce dell'indicazione di probabili impatti negativi o perché i principi non coprono gli impatti pertinenti, e qualora tali informazioni supplementari non possano ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi, la società può chiedere tali informazioni ai suddetti partner commerciali. ";	

Or. en

Emendamento 681
Arash Saeidi, Mario Furore
a nome del gruppo The Left

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – punto 4 – lettera d
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della mappatura di cui al paragrafo 2, lettera a), le società non cerchino di ottenere dai partner commerciali diretti con meno di 500 dipendenti informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 682
Angelika Winzig, Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera d
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della mappatura di cui al paragrafo 2, lettera a), le società non cerchino di ottenere dai partner commerciali diretti ***con meno di 500 dipendenti*** informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE.	Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della mappatura di cui al paragrafo 2, lettera a), le società non cerchino di ottenere dai partner commerciali diretti***, che sono classificabili come piccole imprese a media capitalizzazione ai sensi della raccomandazione della Commissione del 21 maggio 2025 relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione,*** informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE.

Or. de

Motivazione

Le piccole imprese a media capitalizzazione spesso non dispongono delle strutture interne presenti nelle grandi imprese per fornire dati complessi sulla catena di approvvigionamento. La limitazione alle informazioni standard facoltative evita oneri amministrativi eccessivi e rafforza la competitività. Viene mantenuta nel contempo la trasparenza nei confronti dei

partner commerciali.

Emendamento 683
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera d
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della mappatura di cui al paragrafo 2, lettera a), le società non cerchino di ottenere dai partner commerciali diretti con meno di ***500*** dipendenti informazioni ***in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE***.	Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della mappatura di cui al paragrafo 2, lettera a), le società non cerchino di ottenere dai partner commerciali diretti con meno di ***10 000*** dipendenti informazioni.

Or. en

Emendamento 684
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera d
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della mappatura di cui al paragrafo 2, lettera a), le società non cerchino di ottenere dai partner commerciali diretti con meno di ***500*** dipendenti ***informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE***.	Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della mappatura di cui al paragrafo 2, lettera a), le società non cerchino di ottenere dai partner commerciali diretti con meno di ***10 000*** dipendenti ***alcuna informazione***.

Or. en

Emendamento 685
Axel Voss, Radan Kanev

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera d
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che, ai fini ***della mappatura*** di cui al paragrafo 2, lettera a), le società non ***cerchino*** di ottenere dai partner commerciali ***diretti con meno di 500 dipendenti*** informazioni ***in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE***.	Ai fini ***dell'esercizio esplorativo*** di cui al paragrafo 2, lettera a), le società non ***cercano*** di ottenere dai ***loro*** partner commerciali***, ma si basano solamente sulle*** informazioni ***che sono già ragionevolmente disponibili, compresi i fattori di rischio***.

Or. en

Motivazione

L'esercizio esplorativo non richiede alcuna informazione a livello di entità, in quanto viene effettuato per individuare settori generali; si veda la motivazione di cui sopra.

Emendamento 686
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera d
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della ***mappatura*** di cui al paragrafo 2, lettera ***a)***, le società non cerchino di ottenere dai partner commerciali ***diretti*** con meno di 500 dipendenti informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad	Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della ***valutazione approfondita*** di cui al paragrafo 2, lettera ***b)***, le società non cerchino di ottenere dai partner commerciali con meno di 500 dipendenti informazioni in più rispetto a quelle

uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE.	specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29 bis della direttiva 2013/34/UE.

Or. en

Motivazione

La nostra versione dell'esercizio esplorativo si basa su informazioni che l'impresa può ottenere da sola; pertanto, per definizione, nessuna richiesta può essere presentata nell'ambito di tale esercizio, ma solo durante la valutazione approfondita.

Emendamento 687
Angelika Winzig, Lukas Mandl

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera d
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, qualora siano necessarie informazioni supplementari per la mappatura di cui al paragrafo 2, lettera a), alla luce dell'indicazione di probabili impatti negativi o perché i principi non coprono gli impatti pertinenti, e qualora tali informazioni supplementari non possano ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi, la società può chiedere tali informazioni ai suddetti partner commerciali.	***soppresso***

Or. de

Motivazione

La disposizione è incompatibile con il principio di proporzionalità e crea ulteriori pressioni in materia di conformità, in particolare per le PMI. Obbliga di fatto le imprese a ottenere informazioni in modo proattivo dai partner commerciali, anche in caso di dati poco chiari o di rischi puramente ipotetici. Poiché la comunicazione è richiesta solo in caso di effetti negativi dimostrati o plausibili, la disposizione è superflua e meritevole di soppressione.

Emendamento 688
Mario Mantovani

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera d
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, qualora siano necessarie informazioni supplementari per la mappatura di cui al paragrafo 2, lettera a), alla luce dell'indicazione di probabili impatti negativi o perché i principi non coprono gli impatti pertinenti, e qualora tali informazioni supplementari non possano ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi, la società può chiedere tali informazioni ai suddetti partner commerciali.	***soppresso***

Or. it

Motivazione

Il testo apre alla possibilità di esigere dati aggiuntivi rispetto allo standard VSME. È tuttavia necessario ancorare a questo standard il livello di informazioni che le imprese che ricadono nell'ambito di applicazione della direttiva possono richiedere alle micro e PMI. Ciò costituisce una garanzia fondamentale per gli operatori più piccoli, contro ogni onere burocratico sproporzionato.

Emendamento 689
Angelika Niebler, Christian Doleschal, Stefan Köhler, Markus Ferber, Andrea Wechsler, Andreas Schwab, Christine Schneider, Ralf Seekatz, David McAllister, Oliver Schenk, Daniel Caspary, Norbert Lins, Sabine Verheyen, Christian Ehler, Isabelle Le Callennec, Laurent Castillo, François-Xavier Bellamy, Christophe Gomart, Lukas Mandl, Céline Imart, Verena Mertens, Marion Walsmann

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera d
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, qualora siano necessarie informazioni supplementari per la mappatura di cui al paragrafo 2, lettera a), alla luce dell'indicazione di probabili impatti negativi o perché i principi non coprono gli impatti pertinenti, e qualora tali informazioni supplementari non possano ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi, la società può chiedere tali informazioni ai suddetti partner commerciali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 690
Axel Voss, Radan Kanev

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera d
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, qualora siano necessarie informazioni supplementari per la mappatura di cui al paragrafo 2, lettera a), alla luce dell'indicazione di probabili impatti negativi o perché i principi non coprono gli impatti pertinenti, e qualora tali informazioni supplementari non possano ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi, la società può chiedere tali informazioni ai suddetti partner commerciali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 691
Tobiasz Bocheński, Kosma Złotowski

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera d
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, qualora siano necessarie informazioni supplementari per la mappatura di cui al paragrafo 2, lettera a), alla luce dell'indicazione di probabili impatti negativi o perché i principi non coprono gli impatti pertinenti, e qualora tali informazioni supplementari non possano ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi, la società può chiedere tali informazioni ai suddetti partner commerciali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 692
Pascale Piera, Julie Rechagneux, Ton Diepeveen, Ernő Schaller-Baross, Raffaele Stancanelli

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera d
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, qualora siano necessarie informazioni supplementari per la mappatura di cui al paragrafo 2, lettera a), alla luce dell'indicazione di probabili impatti negativi o perché i principi non coprono gli impatti pertinenti, e qualora tali informazioni supplementari non possano ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi, la società può chiedere tali informazioni ai suddetti partner commerciali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 693
Pascal Canfin

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 – punto 4 – lettera d
Direttiva (UE) 2024/1760
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga al primo comma, qualora siano necessarie informazioni supplementari per la ***mappatura*** di cui al paragrafo 2, lettera ***a)***, alla luce dell'indicazione di probabili impatti negativi o perché i principi non coprono gli impatti pertinenti, e qualora tali informazioni supplementari non possano ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi, la società può chiedere tali informazioni ai suddetti partner commerciali.	In deroga al primo comma, qualora siano necessarie informazioni supplementari per la ***valutazione approfondita*** di cui al paragrafo 2, lettera ***b)***, alla luce dell'indicazione di probabili impatti negativi o perché i principi non coprono gli impatti pertinenti, e qualora tali informazioni supplementari non possano ragionevolmente essere ottenute con altri mezzi, la società può chiedere tali informazioni ai suddetti partner commerciali.

Or. en

Motivazione

La nostra versione dell'esercizio esplorativo si basa su informazioni che l'impresa può ottenere da sola; pertanto, per definizione, nessuna richiesta può essere presentata nell'ambito di tale esercizio, ma solo durante la valutazione approfondita.